DELLA NATURA

E

CARATTERE ESSENZIALE

DEI CONCORDATI.

DISSERTAZIONE.

DELLA NATURA

E

CARATTERE ESSENZIALE

DEI CONCORDATI.

DISSERTAZIONE.

PARIGI,
DAI TIPI DI FIRMINO DIDOT,
STRADA JACOB, 56.

1850.

PROEMIO.

Le rivoluzioni moderne che han cominciato dall' esaltare alle stelle le teorie di equilibrio, e la utilità della division dei poteri, affinchè ripartita l' autorità non degenerasse in tirannide, han poi finito con uno sforzo audacissimo per riunire in una sola mano la potestà civile e l'ecclesiastica. Ma le contradizioni sono un corredo inseparabile dell' errore. Si è voluto sconoscere che la intrinseca distinzione delle due podestà spirituale e temporale, e la indipendenza della prima dalla seconda han prodotto la civiltà europea, e quella vera libertà di cui sventuratamente non s' idoleggia che il nome: e, mentre per tale sconoscenza si sagrificano i più cari interessi dei popoli, si mantiene animata fiera guerra alla Chiesa di Cristo; ed ovunque ferve tuttora la rivolta, si attenta arditamente ai suoi dritti ed a quelli del suo Capo supremo.

Non è però, la Dio mercè, che in mezzo a combattimento così crudele non sorgano valorosi difensori della verità a smascherare le ree intenzioni de' suoi nemici, ed a sostenere i dritti imprescrittibili dell'ec-

clesiastica podestà. Ma è vero altresì che non tutti questi difensori usino sempre armi proporzionate e di tal tempra da distruggere quelle degli avversarii; per la qual cosa rimane agevolmente in man loro qualche sofistico appiglio per ingannare i men dotti e gli incauti. E la debolezza della difesa nasce per lo più dal non riunirsi, da chi la sostiene, allo zelo ed al sentimento cattolico il completo sviluppamento dei dritti del sagro principato, dalla conoscenza dei quali soltanto possono essere rettificati que' concetti che devono servire di base a sodi ed irrepugnabili argomenti.

Della quale affermazione noi ne scegliamo a testimonianza ciò che si è detto e si è scritto in occasione della famosa legge Siccardi non ha guari pubblicata in Piemonte a danno e scempio dell' ecclesiastica libertà, e a dispetto del romano Pontefice. Imperocchè la maggior parte di coloro che hanno impreso a rilevarne la enormità e l' ingiustizia, avendola considerata come una infrazione del Concordato fra la Santa Sede e quel Principe, non han veduto in quel medesimo Concordato, che una convenzione internazionale, un trattato di federazione, un contratto sinallagmatico, e quindi l' han lasciato soggetto a tutte le chiose, le interpretazioni, gli eventi che a simili patti possono convenire. Ma i concordati fra la suprema autorità ecclesiastica e la civile potestà sono atti di una natura tutta sua propria, e non devono essere confusi con quelli che la diplomazia suol

legare a certe forme per semplici temporali interessi. Che, se fossero stati considerati nel vero loro aspetto, qual risalto di luce, e qual maggior forza non avrebbero avuto le argomentazioni che si sono opposte a quella legge calamitosa?

Ecco dunque la particolare cagione e lo scopo precipuo di questo breve lavoro. Esporre colle sue vere note la natura dei concordati, affinchè, dichiaratone l'indole, la sostanza, il valore, possa agevolmente aversi alla mano tal forza di ragioni da combattere, senza peritarsi, per causa sì bella.

Se non che abbiam detto avvedutamente «breve lavoro» poichè, quantunque la materia a trattare offra tanto da scriverne un'opera voluminosa, pur nondimeno ci è sembrato che i limiti d'una dissertazione nè toglierebbero l'agio a dir quanto basti, nè stancherebbero l'attenzione di quei leggitori che son poco avvezzi a lunghe e gravi meditazioni. Oltre di che abbiam stimato conveniente lasciare a scrittori di esimia perizia e dottrina la cura d'illustrare adeguatamente questa branca della ragion canonica, intendendo di darne nobile stimolo con questo nostro qualsiasi cimento. Ma, siccome alcune verità alllora appariscono in tutta la loro evidenza e bellezza quando siano dedotte da altri principii egualmente certi ed inconcussi, e che ne formano come il fondamento ed il sostegno, abbiam trovato necessario di risalire alquanto all'esposizione di alcune teorie, che servono mirabilmente a rischiarare

le nostre proposizioni, ed a mostrarle per ogni verso vere ed incontrastabili. Nel che fare protestiamo, che, sebbene in una materia che riguarda tanto da vicino la religione, sia impossibile non far uso della divina autorità e delle ecclesiastiche dottrine, non ostante ci studieremo di far campeggiare da per tutto i dettami della ragion naturale ed i fatti che non ammettono contradizione, della cui forza sappiamo quanto volentieri a preferenza si avvalgano i politici di nostra età.

Ciò premesso, discendiamo in arena.

DISSERTAZIONE

DELLA NATURA E CARATTERE ESSENZIALE DEI CONCORDATI.

CAPO I.

Della indipendenza della Potestà della Chiesa dalla Potestà civile.

Il filosofo che considera l' uomo lo riconosce senza esitazione fatto per la società civile, perchè in quello stato può egli meglio attendere al proprio perfezionamento, meglio provvedere alla propria conservazione, meglio adempire le leggi delle quali abbisogna, meglio conseguire il fine della comun convivenza, che ha per iscopo la possibile terrena felicità. Ma il filosofo che considera l' uomo non può non considerarlo in tutto il suo essere. Deve perciò confessare che la sua esistenza non è circoscritta ai pochi giorni di questa fuggevole vita; che i suoi destini si estendono al di là della tomba. L' uomo è immortale; ed è preordinato ad una eterna felicità.

Come però ad ottenere la felicità terrena cui è indirizzato dalla società civile ha bisogno non pur di leggi conservatrici degli essenziali rapporti che son riposti nella stessa natura della società, ma di una autorità esteriore che forma parte integrante di sua natural costituzione; così a conseguire la felicità immortale gli è necessario innanzi tutto una norma certa, universale, perpetua, proporzionata alla capacità dei grandi e dei piccoli, dei ricchi e dei poveri, degli ignoranti e dei dotti, la quale, regolando in tutti ogni pensiero, ogni azione, faccia servir l' uomo ai divini disegni, e lo conduca al Bene infinito. Ed una norma che riunisca tali caratteri e prerogative non può offrirsi che dalla sola vera religione, la quale pubblicamente gli manifesta da parte di Dio un corpo di dottrina che spiega la legge naturale, prescrive le regole dei costumi, stabilisce i sopranaturali doveri, addita gli ajuti egualmente sopranaturali per adempirli. Coloro poi che abbracciano questa religione, che ne professano la fede, che ne osservano i precetti morali, che rendono col di lei esercizio i loro omaggi all' autore del loro essere, al lor conservatore e benefattore, restano necessariamente avviati da una reciproca comunicazione di sentimenti, da una indispensabile relazion d'interessi, dalla scambievole pratica di comuni doveri, e quindi vengono a formare una vera società religiosa, nè più, come altra volta, ristretta ad un popolo, ad una nazione. Imperocchè il celeste

Riparatore dell' uomo decaduto dalla originale giustizia volle ripristinare i disegni divini anche in ordine al perfezionamento della grande umana famiglia, e colla fondazione della sua Chiesa volle istituire una visibile società, che si elevasse sopra la sfera della umana natural condizione, nè più deviasse dal sentiero della felicità sempiterna, e che avesse a confine il mondo universo, a durazione lo scioglimento dei secoli e la immutazione nella beata immortalità.

Che se pertanto ad ogni società legittima compete tutto ciò che esige la propria natura e lo speciale suo fine, anche ad una società religiosa vera, legittima, connessa coll' ultimo destino dell' uomo, compete tutto ciò che deriva dalla sua propria natura e costituzione, e che non si nega ad alcun corpo morale. Deve dunque concedersi esistere in essa un' autorità che si fonda nel dritto della sua conservazione : autorità che sia depositaria dei dogmi rivelati e che rannodi in un sol centro tutti i credenti; che insegni le verità della fede incompatibili col dubbio e coll' errore; che provveda agli spirituali bisogni; che ripari le cadute dell' umana debolezza; che difenda dagli assalti dei nemici; che tutti contenga ne' rispettivi doveri, e serva di guida infallibile nel cammino della felicità futura. Ora un' autorità che tanto differenzia nel fine da quella che richiede il fine e la natura della società civile dev' essere necessariamente da questa distinta.

Ma, poichè ad ottenere un determinato fine conviene adoperare mezzi proporzionati, anche questi sono diversi a seconda delle diverse indoli delle due società : mentre la civile non usa che mezzi puramente naturali, la religiosa usa mezzi sopranaturali, ovvero fa servire a questi i mezzi naturali che son reclamati dalla stessa natura dell' uomo nel tendere al beato suo fine. Come dunque non s' identificano le due felicità la eterna e la terrena, così nemmeno s' identificano i mezzi umani ai mezzi religiosi. È vero che il ben presente può indirizzarsi al ben futuro; ma, per ciò stesso che quello non è lo scopo ultimo della social convivenza, non può questa riunire nelle sue istituzioni tutti i mezzi adeguati che sono richiesti al conseguimento del bene infinito. Se lo potesse, le sole regole sociali supplirebbero alla mancanza d' ogni religione. Se lo potesse, basterebbe l' autorità sul solo esterno dell' uomo, ed inutile ogni direzione sull' interno che è la sede degli affetti, ed il principio della moralità delle azioni. Se lo potesse, i mezzi sarebbero variabili, come lo sono per lo più i civili ordinamenti, nè gioverebbero a tutti in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni condizione. Tre assurdi della maggiore evidenza! Dunque, se la società civile non offre, nè può offrire all' uomo mezzi proporzionati per ottenere l' eterna felicità, ma vi occorrono mezzi d' altr' ordine e d' altra sfera, ne consegue che non solo per la differenza del fine, ma per la differenza eziandio de' mezzi de' quali fan

uso le due relative autorità, sono fra loro essenzialmente distinte.

Che, se sono distinte, la potestà spirituale è necessariamente indipendente dalla civile. È indipendente, poichè, se l' esistenza d' una religione vera, unica, divina è una verità strettamente connessa colla natura dell' uomo, forza è dedurne che la società è fatta per la religione, non la religione pella società. Se Dio ha dato all' uomo un essere socievole, non può avergli data una religione che non fosse convenevole allo stato in cui lo poneva; ma in tale stato lo costituiva soggetto a quella che ne curava il maggiore e più vero interesse. E quando l' umano consorzio giaceva nel più deplorabile decadimento, Dio, che non l' abbandonò, stabiliva e gli additava un' autorità sotto i cui auspicii e direzione poteva soltanto risorgere ed arrivare al suo proprio perfezionamento. Dunque un' autorità divina, un' autorità ristoratrice, non può essere dipendente da qualsivoglia altra autorità, che per ciò stesso le rimane subordinata.

È indipendente inoltre per la sua prossima divina origine: dacchè la politica potestà può esser data immediatamente da Dio, come straordinariamente ne investì Mosè, Saulle, Davidde: ma può anche venire mediatamente da Dio, ed immediatamente dai fatti umani, quali sono i dritti di successione, le conquiste legittime, le leggi fondamentali delle nazioni. Non così è però della potestà della Chiesa,

quale, essendo sopranaturale, non può venire che immediatamente da Dio, sopra tutto se trattasi dell' autorità suprema. Ripugna dunque alla ragione, che una potestà tutta celeste abbia a servire a potestà di prossima origine terrena.

È indipendente, poichè, dovendo dirigere la società umana al conseguimento del suo fine immortale, ha bisogno di usare tutti quei mezzi che valgano ad illuminare le intelligenze, muovere il cuore umano, ed ordinare gli stessi suoi naturali interessi alla nobilissima tessera che la religione gli manifesta. Quindi è che non dev' essere rattenuta, impedita, distolta da altra potestà che possa distruggerne l' azione.

È indipendente, in una parola, poichè è costituita a reggere e governare il regno di Dio sulla terra; regno regolato da una particolar provvidenza; regno che comprende tutta quanta la cristianità, ed al cui confronto s' impiccolisce ogni reame mondiale; regno che avanza in nobiltà qualunque umana istituzione, in quella guisa che l' anima immortale si eleva oltre misura sul corpo che manca e muore.

Queste verità sono di tanta evidenza, che dalla fondazion della Chiesa fino ai dì nostri sono state propugnate non pur dagli amici, ma ancor dai nemici: e, se non fosse un dilungarsi soverchio dal principale argomento, potremmo addurne innumerevoli testimonianze (1). Nondimeno alcune non van

(1) È assai pregevole la Raccolta dei monumenti catto-

preterite, siccome quelle che speciamente le han reso dopo la pretesa Riforma uomini di grande ingegno, e menomamente sospetti perchè non curiali, ed alcuni estranei alla cattolica comunione. Ed è primieramente famosa la sentenza data nel secolo XVII dalla Facoltà Teologica di Lovanio intorno ai rapporti della Chiesa collo Stato, ove con maschia eloquenza si dimostra « competere ai Vescovi l' esterna giurisdizione ed il potere legislativo della Chiesa; la potestà del Romano Pontefice non dipendere dall' approvazione dei Principi del secolo, nè essere limitata alle cause ecclesiastiche, bensì estendersi al costume ed ai delitti di misto foro : essere un vero errore che la potestà della Chiesa sia sottoposta all'esame dell'autorità politica; anzi, a cagion del fine, essere la potestà civile dipendente dalle leggi ecclesiastiche, e le leggi civili che deviano da questo scopo a tutto dritto venir dalla Chiesa censurate. » È poi un Bossuet, che dice : « I Re e i popoli, i Pastori e le greggi sono tutti soggetti al Pontefice come Capo della Chiesa (1). » È Fleury, che aggiunge : « Bisogna che la Chiesa abbia sempre i suoi poteri indipendentemente da qualunque potenza temporale : ed è impossibile che alcun Principe abbia alcuno di questi poteri, in quanto

lici per la indipendenza dell' autorità ecclesiastica dal potere civile, pubblicata dal Canonico di Gran, Agostino de Roskovani, nel 1847, alla quale rimettiamo il lettore.

(1) Discorso sull' unità della Chiesa.

è principe, poichè sono d'un ordine sopranaturale (1). » È Fenelon che afferma : « Il mondo, nel soggettarsi alla Chiesa, non ha conseguito il dritto di soggiogarla... Il Principe ha la spada in mano innanzi la porta del Santuario, ma non osa d'entrarvi : nel tempo stesso che egli protegge, ubbidisce : sostiene le determinazioni della Chiesa, ma non le dà... Il difensore della di lei libertà non deve scemarne il valore : la sua protezione non più sarebbe un soccorso, ma un giogo, se, invece di esser guidato dalla Chiesa, volesse guidarla (2). » Era J. Berthier, che insegnava a Luigi XVI « Il potere del re nella Chiesa esser quello d'un figlio in casa di sua madre, cioè un potere di benevolenza e di protezione, non mai di dominio (3). » Era un Barruel, che scriveva « Nessuno potersi arrogare i dritti del sacerdozio, e che nella Chiesa gli stessi sovrani son sudditi (4). » È Boemero, che confessa « Non cangiarsi la natura della società religiosa, quando il principe territoriale vi acceda, nè per questo accrescersi le sue facoltà, ma esser egli un membro della Chiesa, e non il suo capo supremo (5). » Lo stesso Moscheim fa lampeggiare il suo sentimento, che i dritti de' principi in riguardo

(1) Nuovi opuscoli : autorità del principe sulla religione.

(2) Discours pour le sacre de l'électeur de Cologne.

(3) Œuvres de Proyart, t. II.

(4) Du Pape et de ses droits religieux, 1803, t. II, p. 431.

(5) Jus pub. univers., lib. II, cap. 5.

alla Chiesa son negativi (1). Wolf rimprovera di assurdità chi oppugnasse che il dritto intorno alle materie ecclesiastiche è separato dal temporale dominio (2). Ed il giureconsulto Breuning afferma « che la Chiesa e lo stato sono due società fra loro distinte, e siccome quella non ha facoltà di statuire o sanzionare intorno alle materie civili, così questo non ha dritto d'immischiarsi nelle materie ecclesiastiche (3). »

Che se al sentimento ed alla convinzione dei dotti può aggiunger peso come prova non dubbia dell' altrui buon dritto la confessione dei medesini interessati, basterebbe sol ricordare, per tacer di tanti altri, i nomi degl' imperatori Graziano (4), Valentiniano seniore (5), Teodosio il giovane (6), Basilio (7), del gran Costantino (8), e di Carlo Magno (9), quali tutti solennemente attestarono non esser loro lecito immischiarsi in consultazioni e negozii ecclesiastici, perchè in essi ne mancava l'autorità. Ben s' avvisarono que' savii principi quanto loro giovasse dare esempio di verace rispetto verso

(1) Dritto canonico protest.
(2) Jus natur., cap. 4.
(3) Primæ lineæ juris eccles., § 9.
(4) Cod. Theodos. lib. VII.
(5) Sozom. Hist., lib. VI, cap. 7.
(6) Epist. ad synod. Ephes.
(7) Oratio in VIII Synod. gener.
(8) Optatus Milevit., l. 1; con. Parmenian.
(9) I Capitolari.

quella religione che volevan rispettata del pari dai proprj sudditi : e forse ebber presente, che in quella guisa che da Filippo il Macedone corrotti gli oracoli non trovavan più credito perchè *filippizzavano*, pel modo stesso la religione cadrebbe in disistima, se riunita nelle loro mani avessero i popoli ad avvedersi che *umanizzasse*.

Se non che si era detto e potrebbe tuttavia replicarsi che, sebbene le due potestà siano distinte, pure l'esercizio della rispettiva autorità può esser congiunto in una istessa persona; e, siccome il Pontefice romano riunisce allo spirituale potere un terreno dominio, così chi è rivestito della civile potestà può eziandio in se riunire quella spirituale. Ma primieramente quì il paragone non regge, perocchè una temporale dominazione in mani di persone ecclesiastiche può sussistere ed esser l'effetto di avvenimenti e circostanze comuni. Può infatti acquistarsi per mezzo di donazioni, di transazioni, di patti: può acquistarsi in seguito di rilassatezza e scioglimento di società, restando allora distrutti i vincoli precedenti; e non è a dubitarsi che per tal modo la Provvidenza preparò al Capo supremo della Chiesa un temporale dominio per renderlo personalmente indipendente, per fargli esercitare con maggior libertà il suo spirituale potere, e per collocare la religione in più vicino contatto coi re della terra. Quando però si tratta di supremazia spirituale, questa non dipende da umane circostanze : già si disse de-

rivare immediatamente da Dio. Dovrebbe dunque provarsi che la civil potestà possa in se riunirla per dritto divino. Ma questo non sarà mai per provarlo.

L'autore e consumator della fede, il Fondatore della Chiesa, prescrivendo di darsi a Cesare ciò ch'è di Cesare, e a Dio ciò ch'è di Dio, non ha soltanto stabilito la distinzione delle due autorità, ma ne ha esclusa la riunione in ogni maniera. Imperocchè, chiamando dritto di Cesare ciò ch'è dovuto alla società, e dritto suo ciò ch' è dovuto alla Chiesa, è manifesto che quello si attribuisce all'una all'altro è negato. Egli inoltre non ai re e dominanti del secolo la cura affidò del suo ovile, o consegnò le mistiche chiavi, sibbene a S. Pietro. Non conferì ad essi la sua missione allorchè disse : « Andate, insegnate; come mio Padre ha mandato me, io mando voi », bensì agli apostoli. Agli apostoli, e non ai principi, ha detto : « Chi ascolta voi ascolta me : qualunque cosa legherete sulla terra sarà legata in cielo; qualunque cosa scioglierete sulla terra sarà sciolta in cielo. » Se Cristo avesse voluto concedere la spiritual potestà ai principi terreni, perchè non li designò a tal missione, come fece ai suoi apostoli? Perchè non li addottrinò da se medesimo? perchè non mandò loro lo Spirito santo? E non poteva forse, come chiamò miracolosamente Paolo sulla via di Damasco, convertire ancora Tiberio ed Erode per farne apostoli? Ma nulla di tutto ciò apparisce dalle

S. Scritture, anzi se ne prova pienamente il contrario : dunque non può poggiarsi sul dritto divino la pretesa potestà civile negli affari di religione, i quali perciò spettano esclusivamente all' autorità della Chiesa.

In secondo luogo è a considerarsi che il temporale dominio aggiunto alla spirituale potestà del Romano Pontefice non può mai essere di pericolo, d' impedimento, di danno alle cose della religione ed alla indipendenza della sacerdotale autorità. Avvegnachè quando questa, deviando per avventura dallo scopo sublime e primario della sua istituzione, si rendesse schiava dei temporali interessi; quando volesse sagrificare ai riguardi della dominazione terrena i sagri dritti e le prerogative della Chiesa, ed intendesse di far servire la religione alla ragion di Stato, in questo caso si romperebbe il vincolo che tien stretto nelle sue mani il regno temporale: poichè la Chiesa e la di lei autorità reggitrice per infallibile divina promessa non può perire: quella dunque che andrebbe a dissolversi sarebbe la temporal potestà, perchè non più corrisponderebbe al fine inteso dalla Provvidenza nell' affidarcela. Non così però andrebbe il negozio quando l' autorità spirituale fosse congiunta al potere civile dei principi. Questi, per ingrandire le loro dominazioni, per elevarsi al grado di maggiore potenza, per mantenervisi ad ogni patto, non avrebbero certamente bisogno, nè avrebbero a far uso della sagra potestà, quale nemmeno

eccederebbe i confini del loro respettivo reame: dunque per essi i dritti e le prerogative di quella sarebbero un oggetto secondario, una cosa di minore interesse, e quindi facile a sagrificarsi all'ambizione, al proprio vantaggio, alla gloria mondana; per lo che ruinerebbero in man loro insieme colla sagra autorità anche le cose della religione. Molti esempii offre la storia di questo vero: ma a noi gioverà soltanto addurre quello di Geroboamo, il quale, per timore di perdere un regno e la vita, fece idolatrare i figliuoli d'Israele. Non può pertanto ammirarsi e magnificarsi abbastanza il divino consiglio, che seppe ordinare le cose per modo da non arrischiare gli interessi della religione in mano de' Principi per non farla esser serva della politica; da non permettere che il temporale dominio concesso al sommo Sacerdote per gloria ed incremento della religione eccedesse mai il suo fine, sotto pena di riguardarlo perduto.

Nè deve temersi ciò che van lamentando alcuni politici, che, ammesse cioè le due distinte autorità e la indipendenza dell'ecclesiastica dalla civile, abbia a risultarne un'anomalia sociale. Allora ripugnerebbe la coesistenza di due potestà sulle medesime persone, quando le autorità fossero d'un'identica natura, non già quando sieno essenzialmente diverse. Diverso è il loro fine; diversi i mezzi che vi conducono: dunque non può darsi compenetrazione e disordine. L'esperienza medesima ha per lunghi

anni mostrato che il governo della Chiesa, e quello dei principi temporali possono sussistere tranquillamente serbandosi la dovuta indipendenza. È noto il libero esercizio dell' autorità spirituale e di tutti i suoi dritti perfino sotto gl' Imperatori pagani, i quali, benchè perseguitassero la religione per altre cause e pretesti, non mai s' ingelosirono della potestà della Chiesa, nè questa le fu mai imputata a delitto. Quando Costantino e Clodoveo abbracciarono per lor ventura il cristianesimo, senza che divenissero Pontefici o Pastori, nulla perderono delle prerogative delle loro corone, nè la Chiesa ebbe a dolersi di veder minorata la sua autonomia. Ambedue le parti ritennero quello che loro respettivamente apparteneva, e se il potere temporale si lasciò dolcemente guidare, temperare, rassicurare dall' autorità ecclesiastica, se questa fu da quello onorata, protetta, difesa, siffatta reciproca azione non produsse che pace amichevole, scambievole amore, e la tanto bramata pubblica prosperità. Prosperità per altro che ci ammaestra la storia essere scomparsa quando si è attentato ai sacri dritti della potestà della Chiesa, e molto più quando si è osato usurpare la di lei supremazia dal civile potere; e noi non ricorderemo ad esempio che l' atroce dispotismo, e le inaudite crudeltà dei regni di Arrigo VIII e di Elisabetta. Ed in vero, non è semplicemente l' ordine quello che felicita l' umana società, ma è l' ordine morale, di cui la società va interamente debitrice alla religione.

Dunque coll' adempirsi esattamente i doveri verso la religione non può non adempirsi in un tempo perfettamente i doveri verso la società : e la Chiesa, che esercita la sua autorità a questo altissimo scopo, mentre non distrugge i dritti della potestà civile, anzi nobilita e sostenta la scienza politica, si rende eziandio la principal benefica cagione del vero e completo ben essere della convivenza sociale.

Ed in confermazione di tutto ciò è da osservarsi che la suprema ecclesiastica autorità si è sempre a tutta ragione gloriata di esser maestra e modello di giustizia e di carità, mai non turbando o ledendo i dritti altrui, osservando fedelmente le promesse, rendendo a Cesare con somma integrità ciò che gli appartiene. Dessa, che per essere indipendente dev' essere unica ed universale, ha prodotto e mantenuto il più felice consorzio fra tante differenti nazioni, e per siffatto spirituale commercio ha accomunato a tutte i frutti della natura, i ritrovi dell' industria, le cognizioni le più sublimi, le forze di tutto il genere umano. Dessa, in comprova che il sacerdozio non è nemico del potere sociale, ha mostrato le tante volte di non sconoscere gli stessi materiali bisogni, nè si è ricusata al suo soccorso, vuotando a suo pro i di lei tesori, diminuendo le proprie ricchezze, disagrando talora anche i vasi preziosi per sovvenirlo. Dessa finalmente, premurosa della salute, della dignità, della gloria dei Cesari, mentre ad essi additava la legge divina, e glie ne inculcava l' adempimento,

predicava insiemementе ai sudditi l' obbedienza, la venerazione, il dover del tributo; condannava le ribellioni, e spiegava come per obbligo di coscienza eran astretti all' osservanza delle leggi civili.

Quando poi la Chiesa ha opposto remora ed ostacoli ai civili ordinamenti, questo non è mai avvenuto se eran giusti ed onesti, mentre allora coincidevano e corrispondevano all' identico sopranaturale suo scopo. Può soltanto essere accaduto allorchè furono atti arbitrarii ed ingiusti, poichè l'autorità spirituale, dovendo guidare le volontà e le azioni de' suoi sudditi al retto, alla virtù, deve ancor giudicare di ciò che può condurre o deviare dall' osservanza de' cristiani doveri, ed è perciò in obbligo di dichiarare l' errore e la invalidità di quelle leggi civili che avversano al vero ed all' onesto.

Ma questa dichiarazione è quella che intende e rafferma la perfezione sociale. Imperocchè due sono le molle principali che agiscono sulle umane generazioni, l'autorità che stà nel sovrano, la forza che stà nei popoli. Con tutto che però abbia quest' ultima la maggioranza, pure cede e si sottomette all' autorità quando sia esercitata con soavità e rettitudine. Ma, se si attenta ad opprimere i sudditi, questi si accordano facilmente a resistere. Ora può il timore di simili accordi contenere i principi nella giustizia : chi però non sa quanto sia anche facile inganare, corrompere, comprimere le moltitudini? Non v'ha dunque che chiamare la religione

in sostegno dell' umana virtù e della quiete civile mercè quel sagro indipendente potere che entri tramezzo perchè non si precipiti da nessun lato, e rattenga i Principi dal men retto, contenga i popoli nell' obbedienza. Ed oh quante volte questa divina potestà è entrata mediatrice di concordia, ed a lei come a madre comune, si è donato volentieri il dritto di vendicare le ingiurie, si è immolato il senso delle passioni! Confessava perciò lo stesso De Marca (1) da questi principii doversi ripetere in tanti regni quella pubblica sicurezza e felicità che gli rese fiorenti. Ed il signor Portalis non ebbe difficoltà di affermare (2) che, secondo i principii d'una sana politica, la riunione d'entrambi i poteri, spirituale e temporale, nelle medesime mani non è senza pericolo della libertà.

E quì, qual fondamento sostanziale del nostro principale argomento, basti quanto si è finora discorso dell' indipendenza dell' autorità della Chiesa dalla potestà civile. Che quando due cose sono fra loro radicalmente distinte, e dalla Sapienza infinita ordinate non ad avversarsi, ma a tendere ognuna co' proprii mezzi al rispettivo suo fine, non v'ha sforzo di mente, non umana potenza che valga ad identificarle e formarne una sola.

(1) Concord. sacerd. et imper. in princip.
(2) Discorso al Corpo legislativo dopo il Concordato.

CAPO II.

Delle cagioni per le quali si è attentato all' indipendenza della Chiesa.

Considerar le cagioni in ordine ai loro effetti è un nobilitar questi dalla bontà di quelle : è un condannarli al disprezzo, se quelle son ree. Rintracciar dunque imparzialmente le cause che han dato origine agli assalti della civil potestà contro la ecclesiastica gioverà a far manifesta l' enormità della sovversione dell' ordine stabilito da Dio quando si è preteso far comandar la politica sopra l' eterno testamento di Cristo, ed agevolerà la strada al pieno sviluppo del nostro argomento.

La Chiesa non appena era nata, che, fedele agli infallibili ammaestramenti del suo divino Institutore, spiegò senza alcuna riserva tutto il potere della sua esteriore giurisdizione. Gli apostoli infatti ne assunsero il governo. Eglino adunarono il primo sinodo in Gerusalemme : da essi fu presieduto ; essi vi pronunciarono sentenza, premessa da quel tremendo oracolo, *Visum est Spiritui Sancto et nobis* (1). Quindi fu Pietro che, in una causa ecclesiastica, punì Anania et Saf-

(1) Act. 15, 28.

fira. Fu Paolo che scomunicò l'incestuoso di Corinto. Fu Timoteo che, qual giudice legittimo, ammise l'accusa contro i sacerdoti.

Sopravvenne, è vero, la persecuzione, il tempo della prova predetta dal Redentore; ma l'esercizio dell'ecclesiastica giurisdizione, se fu più cautelato, certamente non fu più rimesso. Durante quella lunga e tempestosa età gli apostoli e i loro successori dilatarono in contrade inospite e pellegrine la fede, eressero diocesi, e si stabiliron pastori, combattesono le eresie, emanarono leggi, decisero controversie intorno al dogma o alla disciplina, condannarono i rei, esercitarono tutto il loro spirituale potere sopra i credenti (1). Indi, uscita la Chiesa più maestosa e più bella dalle stesse sofferte tribolazioni, salì in tanto onore per la luce divina di cui appariva risplendente in mezzo a' suoi trionfi, che non pur riprese il libero e pieno possesso della sua autonomia, ma i Principi medesimi ambivano di prestarle il lor ossequio, il loro appoggio, la lor difesa: e sarà sempre memorando l'atto riverente di Costantino, che a sue spese provvide ai viaggi ed al sostentamento dei Padri del Concilio Niceno, che ordinò ivi i legati del romano Pontefice avessero la preminenza, e che rigettò l'appello interposto dai Donatisti a lui, perchè egli conoscevasi incompetente. Quindi in breve

(1) S. Ireneo, Contra hæreses, lib. I, cap. 10; Tertulliano, Apologet. cap. 37.

volger di anni non fuvvi quasi articolo importante di dottrina e disciplina ecclesiastica, di cui, volendo i Principi assicurarne vie più l'eseguimento, nol confermassero coi loro decreti.

Nè, ad ottener ciò, mosse la Chiesa le falangi di Alessandro e le legioni di Cesare. Essa non aveva che uomini pacifici, mansueti, disarmati di forza; per lo che tanta venerazione ed obbedienza nei sovrani, vaghi sicuramente di dominare, restii di soggiacere, sì varii d' età, d'inclinazione, di costume, non proveniva che dall' intendere che l' ecclesiastica autorità era data da Cristo, ed era necessaria al buon governo dei popoli. E questi religiosi sentimenti, diffusi in tutta quanta la cristianità, fecero riguardar con orrore la temerità di quei potentati del secolo che vollero immischiarsi nelle cose sagre. Chi non sa che furono ributtati da tutta la Chiesa l'Enotico di Zenone, l'Ectesi di Eraclio, il Tipo di Costante? Pur nondimeno, se col procedere del tempo si rinunciò alla pretensione di dar giudizio sulla dottrina, incominciò la potestà civile a proclamare alcuni suoi diritti nella giurisdizione ecclesiastica, e ad impedire che nel foro esteriore l' autorità sacerdotale avesse quella piena libertà ch' era richiamata dalla sua natura, e dalla sua indipendenza.

Al che fare dieder la spinta molte occulte cagioni, cui ad intenebrare si produssero in luce alcuni titoli e ragioni che si stimò sufficienti a sostenere senza ingiustizia e senza onta la più decisa

usurpazione. Fra le quali cagioni primeggiarono indubitatamente l' emulazione e l' invidia.

Se fu tutto merito de' venerandi ministri della cattolica Chiesa aver isbrogliato e ricomposto il caos in cui era immersa l' Europa: se dopo l'illustre esempio del pontefice S. Leone, che salvò Roma dal saccheggio degli Unni, i suoi successori ripararono in tante guise i danni cagionati dalle incursioni dei barbari; se S. Epifanio in Pavia, S. Lorenzo in Milano, S. Vittorio in Torino salvarono quelle felici contrade dalle più grandi sciagure, e tutta Italia, ripigliandosi alla sua natia venustà sotto il regno di Odoacre, il dovè principalmente al vescovo Severino di Norica: se i Borgognoni nelle Gallie, gli Anglo-Sassoni nell' Inghilterra, i Boemi, i Moravi, i Bulgari, gli Svedesi, Norvegiani cangiaron costumi, deposero la ferocia, si composero a mitezza, pei sudori, per le cure, per gli insegnamenti dei ministri del Vangelo (1); alle quali gloriose imprese e felice risultamento non potè pervenire tutto lo sforzo dell' umana politica, egli è del pari innegabile che que' sagri ministri non vi poterono giungere senza la più grande influenza sulle leggi e sulla morale, senza porre una remora alle conquiste ed alle atrocità; senza disporre talvolta delle stesse regali corone: imperocchè, com' è precetto morale e di naturale equità non dovere i cristiani avere un re che non siagli fratello, ossia

(1) Oros. Histor. lib. V.

della medesima fede, così era obligazione del Capo della Chiesa salvare i suoi fedeli dalla perversione e dall' errore (1). Tutto questo però non poteva non urtare l'umano orgoglio, e non ingenerare le gelosie di Stato.

Ma all' invidia ed alla emulazione si aggiunse la cupidigia. Egli è a premettersi che una società religiosa non può lungamente sussistere senza possedere beni temporali per sopperire ai proprii bisogni. Oltre che questi giovano a consolidare la propria indipendenza, sono necessariamente richiesti pel decoro de' sacri tempii, per le celebrità del santuario, per difendersi contro ai nemici, per la diffusione degli scritti religiosi, per le spese d' insegnamento, per la propagazion della fede, pel sostentamento del sagro ministero, e per sovvenire ai fedeli poveri, infermi, inabili a procacciarselo. D'altra parte la Chiesa non può andar debitrice de' mezzi che le abbisognano ai Principi ed agli Stati, poichè sarebbe non solo un fomentare continue discordie, ma gravarne i soli Principi sarebbe ingiustizia, non essendo essi che discepoli e

(1) Bellarm., De Rom. Pont., lib. V, cap. 7. E, senza riandare ai tempi di S. Gregorio VII, il sinodo di Petricow, approvato da Sisto V, decretò che non venisse eletto in re di Polonia se non un vero cattolico. Tale era egualmente la legge del regno cristianissimo, ed il primo sacramento che facevano i re di Francia quand' erano incoronati era di mantenere la religione cattolica; sotto il qual giuramento ricevevano quello di fedeltà dai loro sudditi.

benefattori, come tutti gli altri credenti; e perciò leggiamo che fino dai primi tempi le collette imposte da S. Paolo ai fedeli di Galazia e Corinto per la chiesa di Gerusalemme riguardavano tutti (1): gravarne gli Stati sarebbe un equiparare la Chiesa ad ogni sociale ed umano istituto, e nei pubblici *budgets* si vedrebbero con orrore confuse le spese della religione a quelle dei teatri, delle razze, delle strade, delle prigioni dei malfattori (2). E tali verità ben le intesero in tutta la loro evidenza i cristiani quando, sperimentando col fatto l' utile che lor proveniva dal rettissimo impiego che il clero faceva delle sue dovizie, accorsero volontierosi ad aumentarne con spontanee oblazioni la non mai eccedente misura. Or questo fatto risvegliò l' altrui ingordigia, e, se non sempre si attentò a spogliarnelo del tutto, si avvisò al modo e di moderarle, e di disporne a secolar piacimento.

Sopravveniva intanto per mandarlo ad effetto altro possente impulso, ed era che i Principi udivan replicarsi sovente dai ministri del Vangelo, eglino verso i proprii sudditi non essere che gli strumenti della divina bontà e provvidenza; i protettori, non i capi della Chiesa; la lor potestà arrestarsi alle porte del santuario; dover essere i modelli delle virtù e dare ai popoli coll' obbedienza alla religione l' esem-

(1) Corint. I, cap. 16.
(2) De Pradt, Les quatre Concordats, Paris 1815.

pio di quella a loro dovuta nel governo civile. Era questo il linguaggio apostolico di tutti i pontefici e padri della Chiesa. Così scriveva Innocenzo III ad Alessio imperatore d'Oriente (1). Così S. Gelasio papa all' imperatore Anastasio (2); e S. Basilio rispondeva francamente a Valente, l' obbedienza dovuta ai Principi cessare quando si oppone alla legge divina (3). Quindi è che, vedendosi molto lontani dalla irreprensibilità che da essi giustamente attendevasi, provavano in ascoltar tutto ciò rimorso e sgomento. Dunque che fare? Non altro che arrogarsi il dritto della scelta de' primarii ministri della religione, vendicare a se la nomina ai beneficii ecclesiastici, e con tal mezzo sperare di avere cani muti, ossia uomini ossequenti, ligii, pusillanimi.

E ben ad incoraggiarli all' impresa concorrevano due classi di persone; una fu de' vescovi medesimi, vaghi d' indipendenza, almeno in genere di disciplina, dalla sede di Pietro. Nè fia meraviglia; poichè, come bene osserva il cardinal Pallavicino(4), in ogni ordine copioso di persone, benchè sacrosanto e sublime, talora si addensa molta ignoranza ed alligna molta passione; ed è proprio dell' ignoranza congiunta colla passione abborrire ogni altrui supe-

(1) Decret de majoritat. et obed., can. 6.

(2) Presso il Labbé, Conc. tom. IV, p. 1182; e distint. 96, can. 10.

(3) Nazianz., Orat. 20.

(4) Istor. del Conc. di Trento, Introduz. cap. 9.

rior balìa, benchè spesso costituita spontaneamente per difesa propria da coloro stessi in comune, che poi l'odiano in particolare. L'altra classe la componevano gli eretici ed i filosofi irreligiosi, ricoperti del manto di regalisti e politici, i quali, come i vecchi calunniatori di Susanna che, mentre ne spasimavan d'amore, la condannavano a morte, anch'essi, affettando tutto lo zelo per la tutela de' regii dritti, tentavano d'un colpo solo rovesciare le due potestà, la Chiesa ed i troni. Disse infatti Holbach (1) « doversi attribuire all'ignoranza della natura le autorità, sotto le quali il genere umano ha sì lungo tempo tremato. » Ed è nota abbastanza l'arte usata con Jacopo, re d'Inghilterra, di trattenerlo a mensa su ragionamenti da persuaderlo la potestà del romano Pontefice essere in diminuzione dell'autorità de'principi; e come Eduardo Cooke scrisse un libro per dimostrargli essere i cattolici altrettanti traditori, perchè tolgono al re la metà del regno, cioè la sovranità spirituale che attribuiscono al Papa (2).

Ma nè questa spinta esteriore, nè gli interni stimoli dell'invidia, della cupidigia e della egreferenza potevan giustificare lo spoglio cui si mirava. Convenne perciò ricercare altro appoggio, quale si trovò principalmente nella proclamazione del dritto di tutela, nell'esempio di qualche fatto avvenuto, nella

(1) L'autore del Sistema della natura, cap. 1.
(2) Bartoli, Storia d'Inghil., cap. 2, lib. VI.

supposta necessità di togliere abusi. E su tali debolissimi fondamenti si gettò il sistema d'una fiscalità politica, si cominciò a diffidare di tutto, a trovare dapertutto il danno sociale, ed a portar le mani infin sugli altari. Quindi si volle determinar la natura dei decreti della Chiesa, e fissare il grado di sommissione loro dovuta : si volle arrogarne l'esame, per poterne impedire la pubblicazione; si volle riservato al magistrato civile ogni dritto di coazione, per annientare la giurisdizione de' vescovi ; si volle distrutta la distinzione del foro per accommunare il chierico al laico, i beni votati a Dio ai beni privati; si volle giudicare del numero e della idoneità di chi era chiamato all'immediato servigio del santuario, e, richiamandosi un universal padronato, si volle essere il dispensatore di tutti i beneficii.

Son questi i forsennati consigli a che si appresero i Principi per invadere la potestà sacerdotale. Ma non sarà malagevole dimostrar con brevi parole il niente dei titoli sopra i quali è stata basata siffatta usurpazione. Ed in quanto alla tutela, chi mai ignora darsi questa a coloro che per natural debolezza non possono difender se stessi e le proprie sostanze? Or si trova la Chiesa in egual condizione? Chi come essa può produrre in mezzo la solenne divina promessa, che le porte dell' inferno non prevarranno contro di lei, e la continua assistenza del suo divin Fondatore? E quando per tutela volesse intendersi quella difesa della religione, cui i Principi son tenuti

per onorare Dio e propagarne la gloria, non mai potrà chiamarsi un dritto. Il dritto si afferma a favor di colui cui devesi qualche cosa. Allorchè dunque si attribuisce al Principe la difesa, non è la Chiesa che deve a lui qualche cosa; è egli che deve qualche cosa alla Chiesa. Se pel Principe è un semplice dovere, sarà libero a lei invocarla quando ne ha bisogno. Essa sola è il giudice competente di ciò che le giova o le nuoce; ad essa sola spetta determinarne il modo, l'estensione, la durata. Qualvolta non ne abbisogni, o l'è di peso, o le nuoce, chi può, senza porre un limite ingiusto alla sua indipendenza, proibirle di rinunciarvi? Una protezione accordata ed assunta arbitrariamente si reputa perfino fra privati simile ad un'offesa, e risveglia sdegno e dispetto. Il domandar poi cotal difesa si risolve in spirituale vantaggio de' sovrani e dei popoli, poichè la religione nulla perde coll'essere abbandonata; il discapito è tutto di chi l'abbandona; e la Chiesa, che giudica espediente invitarli a prestarle il loro braccio, non fa che provvedere al loro bene ed alla loro stabilità (1).

Nè a render migliore la pretensione della podestà civile sulla sacra giurisdizione esteriore, scomparso che sia il falso titolo del dritto di tutela, possono giovare i fatti che vogliomsi allegare. Già i fatti, osservava

(1) Ved. Anonim. (Vittadini) Saggio di dritto pubbl. eccles., Lugano, 1844, parte I, cap. 4, art. 2.

l' abbate Fleury, co' quali si pretende provare il diritto, sono per lo più violenze ed azioni ingiuste: ed il dritto si trova colle leggi; non con quelle de' Principi, che in questa materia non possono accordar dritti a loro stessi, bensì colla legge di Dio, interpretata dai Padri e dai Concilii (1). Ma, oltre a ciò, per istabilire sui fatti un dritto, o una grave presunzione di dritto, era indispensabile provare che i fatti fossero conosciuti dalla Chiesa, liberamente acconsentiti ed approvati, poichè il mero fatto nell'ordine morale è un nulla; ma quì sta il nodo. Il cultore della mistica vigna, assorbito da innumerevoli cure e dalla sollecitudine di tutta la cristianità, ha sempre conosciuto le invasioni degli emuli e degli invidiosi? La resistenza ad una usurpazione che non è nota è impossibile; ed in questo caso il non resistere non è consentire, nè può derivarne giusto titolo all' invasore. Ecco dunque la posizione della Santa Sede a fronte delle varie sovranità.

Ma quando poi ha taciuto il supremo Pastore, sia nel proclamare i suoi dritti, sia nel condannare i principii che servivan d' appoggio a siffatti attentati, sebbene in concreto talor sconosciuti? Ora un protestare così solenne farà sempre crollar l' edificio di chi vuole edificare sui fatti altronde ignorati. Ed ancorchè vi fossero stati fatti conosciuti e dissimulati, nemmen da questi può trarsi argomento di

(1) Nuovi opuscoli: Autorità del Principe sulla religione.

dritto. Se l'umile, il mansueto cede al baldanzoso, all'oppressore, se tollera quello che non può impedire, non perciò l'abuso si spoglia della sua reità, e divien titolo giusto. Che anzi la dissimulazione, dettata dalle regole della prudenza, suppone e conferma il dritto opposto, il cui esercizio si riserva a tempo migliore. D'altronde, ai fatti presupposti erano a contrapporsi altri fatti contemporanei e solenni, che apertamente mostravano quali erano i sentimenti, i principii, i veri dritti del primato sacerdotale.

Ricorrere finalmente agli abusi, vieto pretesto di tutti i riformatori, è anch'esso un fabbricar sull'arena. Che possano essersi introdotti gli abusi, chi osa negarlo? Le medesime stanze delle più magnifiche reggie fan polvere, e conviene di quando in quando mondarle. Ma tale officio è riservato solamente al custode legittimo. E come il principe temporale mal soffrirebbe che un suo suddito alla riforma presumesse del suo governo, così non può pretendere di entrare egli in una messe straniera, senza recar onta alla legittima podestà. È l'ecclesiastica autorità che governa la società cristiana, ed essa sola ha il dritto di definire e di corregger gli abusi. Da lei dunque hanno ad invocarsi le provvidenze opportune; da lei che, fino dai primi secoli, emanando canoni di disciplina, ha sempre manifestato la materna sua cura per tergere la cristianità da ogni mondiglia, ed offrire al celeste Re un popolo di gente santa ed im-

macolata. Che, se hanno a lamentarsi gli abusi, questi si debbono alla invasione della potestà civile; e la ragione è manifesta a vedersi sol che si considerino i padronati. Conciosiachè, non essendo lecito ad alcun laico edificar tempio o fondar beneficio se non vi concorra l'autorità del vescovo, ne siegue che nessun laico, di suo proprio dritto, possa acquistar padronato. Pur non ostante, avendolo a se i principi voluto arrogare senza mai aver provato nè la fondazione, nè un tale assenso, da loro esclusivamente si sono veduti elevati alle sacre dignità uomini indegnissimi, ed assuntivi per turpissimo mercato con danno immenso della disciplina e dei costumi.

Era dunque a desiderarsi ardentemente che lo stesso natural rossore che cagionar dovevano motivi sì rei, e la debolezza delle ragioni per ricoprirli avessero finalmente a far rendere all'autorità ecclesiastica quella libertà che tanto l'è necessaria pel pieno esercizio de' suoi dritti, per difendere la fede, mantenere la disciplina, e fomentar nei fedeli la pietà e la religione.

CAPO III.

Della origine dei Concordati.

La sapienza della carne, che è inimica di Dio, non è mai stata la guida de' sommi pastori, nè del cattolico episcopato, quando si è trattato di sostenere i dritti dell'ecclesiastica giurisdizione. Eglino han profondamente conosciuto che non potrebbero abbandonare i dritti del sacerdozio, senza tradire gli alti interessi della Chiesa, mettendosi nell' impossibilità di adempire i doveri della loro sopranaturale missione; han conosciuto che il libero esercizio di quelli forma il sommo interesse di tutti i fedeli : quindi è che, con lodevole zelo e costantemente gli han propugnati. E quando le particolari circostanze dei tempi altro non permettevano che gemere sulle arbitrarie invasioni, non si ristettero dall' ammaestrare almeno i credenti a distinguere gli oggetti sopra i quali i magistrati o i vescovi avevan facoltà di comandare, onde per tal modo sapessero cui e quando dovevano obbedire.

Rendono di questa verità solenne testimonianza innumerevoli canoni, costituzioni e decreti, de' quali ricordarne alcuni più decisivi e importanti è cosa che molto conviene ed ottimamente si adatta

al nostro argomento. Infatti, l'ottavo Concilio ecumenico proibisce ai principi laici ed ai potentati del secolo arrogarsi autorità nella promozione dei vescovi, e comanda che si lasci alla Chiesa la dovuta libertà (1); il qual canone fu poi ripetuto nel sinodo di Chiaramonte (2). Il sommo pontefice Pasquale II, non appena fu libero dalle sagrileghe mani di Enrico IV, adunò un concilio in Laterano, e revocò la concessione per violenza da quell'imperatore ottenuta per la investitura delle prelature : ed in seguito, fatta la pace fra lo stesso Enrico e Calisto II, fu confermata nel nono generale Concilio e restituita al clero la libertà delle elezioni. Il secondo Concilio lateranense inibisce ai laici di possedere le decime della Chiesa (3), ed il terzo interdice l'usurpazione della giurisdizione e la diminuzione di quella sotto qualsiasi pretesto; non che detesta i pesi dai laici magistrati addossati alla Chiesa, e gli attentati da loro commessi, fulminando anatemi ai contraventori (4); alla qual disposizione fece eco il sinodo di Buda nel 1279 (5). Così nel duodecimo sinodo ecumenico s'infligge la sospensione e la privazione della voce attiva a chi, per abuso della laica potestà, s'indu-

(1) Can. 22.
(2) Can. 16.
(3) Can. 10.
(4) Can. 19.
(5) Can. 59.

cesse alle elezioni (1) : ed il quinto Concilio, da Leone X convocato in Laterano , riprovò solennemente l'illegittimo sinodo di Basilea che foggiò la celebre *Prammatica sanzione* sull' ecclesiastica disciplina, quale, abbracciata e proclamata da Carlo VII nel regno di Francia, fu causa e fomento di mille disordini, e che tutto risvegliò l' apostolico zelo di Pio II , Sisto IV , Innocenzo VIII, Alessandro VI e Giulio II. La condanna delle eresie di Wicleffo e di Huss, pronunciata nel Concilio di Costanza, fu una difesa pubblica della sacra autonomia, ed un abbatter l'errore , che la pontificia autorità fosse figlia del cesareo potere. Nulla diremo del Tridentino che in tanti modi provvide a rimuovere gli ostacoli per l'ecclesiastica libertà, ed alla tutela della sua piena giurisdizione. Sono però monumenti da non lasciarsi inconsiderati il cassare ed annullare che fece Innocenzo III tutte le leggi civili promulgate contro i sacri canoni; la proibizione di Paolo V agli inglesi d' un giuramento di fedeltà che non poteva prestarsi, salva la cattolica fede; l' annullamento che egli medesimo pronunciò d' un decreto del senato di Milano intorno alla celebrazione della festa di S. Domenico, come di cosa estranea al potere del magistrato civile, e la dichiarazione di nullità fatta da Innocenzo X dei patti della pace di Westfalia contrarii alla fede, alla sede romana , alla libertà

(1) Can. 25.

della Chiesa. E quì, passando per amore di brevità ad epoche a noi più vicine, basterà rammemorare l'epistola di Benedetto XIV (1) a Lodovico re delle Gallie, colla quale domandava integri e liberi i dritti dell'episcopato intorno all'amministrazione dei sacramenti, diritti turbati dai magistrati laici, che si arrogavano il giudizio sulle disposizioni necessarie per riceverli, in occasione dei refrattarii alla Bolla *Unigenitus.* Basterà ricordare Pio VI, che, oltre ad avere strenuamente difeso, ed in varie occasioni, i dritti della supremazia sacerdotale, oltre ad aver riprovato il congresso di Ems, oltre ad aver condannato la Costituzione civile del Clero francese, muove da Roma nella sua grave età e, quasi supplichevole ai piedi d'un trono, implora che per lo meno più in là non si procedesse nella manomissione dei sacri dritti della Chiesa. Basterà per ultimo far menzione della eroica fermezza del settimo Pio a fronte del più potente fra tutti gli usurpatori, fermezza in tante maniere manifestata (2), per sigillare con un'impronta indelebile la costanza de' romani Pontefici nell'opporsi alle invasioni del potere civile, e nell'illuminare i cattolici fin dove era lecito di corrispondere ai voleri dell'autorità temporale.

Non è però che, in mezzo a siffatta apostolica

(1) 16 ottobre 1756.

(2) V. docum. relativi alle contestazioni insorte fra la S. Sede e il Governo francese, 1833.

fermezza, e a tali atti d'animo invitto, non facesse l'ecclesiastica podestà luminosamente risplendere monumenti di saggia condiscendenza in cose che non si opponessero al gius divino, e che giovassero alla quiete dei regni ed al bene spirituale de' sudditi rispettivi.

Era questo un promuovere ed alimentare la pietà de' Principi verso la Chiesa, imperocchè alle contrarietà, alle esorbitanze, alle mene sediziose, incominciò a succedere la riverenza, la soggezione ed una fiducia filiale. Già in Francia, in Ispagna, in Inghilterra, in Polonia, in Ungaria, col sacro vincolo del giuramento si obbligavano spontaneamente i Re alla difesa della cattolica religione e della Chiesa, promettendo il dovuto rispetto e dipendenza da' suoi pastori; ed è assai rinomata la formola del giuramento che usò Carlomagno nel ricevere dal pontefice Leone III la corona dell' imperio (1). Era questo stesso un retribuire i segnalati servigi dai medesimi Principi resi alla religione, sia nell' impiegare i loro eserciti contro la perfidia dei Maomettani, che turbavano la pace della cristianità, sia contro gli sforzi, le incursioni, le guerre degli eretici, che in tante maniere tentavano di corrompere la purità della fede. Era un dimostrare che i pontefici supremi, benchè da Dio collocati sulla sommità del monte santo, eran pure i padri del suo popolo, e sapevan

(1) Sigon. de reg. ital., lib. IV.

moderare la loro superiorità quando vedevano a pretensioni ingiuste, a dritti immaginarii, all' alterigia ed al rumor delle armi sostituite le umili rimostranze, le sommesse preghiere, le filiali supplicazioni. Era un quietare le coscienze dei veri credenti; poichè, essendo ingiuste quelle leggi che emanano da chi nel farle esce fuori dei limiti delle sue facoltà (1), non potevano obbligare nel foro interno le ordinazioni della potestà civile, che invadeva i dritti della Chiesa, e non ostante volevasi coll' impero e colla forza che fossero esattamente osservate. Era l' amore dell' unità e la tutela che dovevasi a questo carattere essenziale della Chiesa ortodossa; unità che rimaneva dilacerata da' scismi che nacquero o potean provenire da quegli intrusi, che senza ripugnanza aderivano alle nominazioni ed agli ordini disciplinali della civile autorità. Era finalmente il più luminoso attestato di quanto fosse a cuore nei sovrani ministri d' un Dio di pace, depositarii delle chiavi del cielo, la concordia, la reciproca armonia, e la stabilità dei regni della terra.

Dunque, per tutte queste ragioni che, o collettivamente concorsero, o separatamente furon di peso nella bilancia di chi usavala a tutto rigor d' equità, si mossero i romani pontefici, a tenore delle svariate circostanze, per concedere privilegii, indulti, grazie,

(1) S. Tommaso, 1, 2, quæst. 90, art. 1; S. Agostino, lib. 1, de liber. arb. c. 5.

esenzioni, provvedendo così con leggi speciali di disciplina ai bisogni spirituali di alcuni reami. Noi, in confermazione di ciò, non crediamo giunta disconvenevole e di piccol rilievo il dar notizia di alcune di simili concessioni.

Ed in vero, la repubblica di Venezia doveva ad Eugenio IV il privilegio di presentare alla canonica istituzione il pastore di quella illustre città; privilegio confermato ed esteso da Benedetto XIV. Alessandro VI estese per tutte le sedi episcopali della Spagna il privilegio già concesso da Sisto IV al Re cattolico di presentare i vescovi pel regno di Castiglia. Al medesimo sovrano accordò Giulio II il gius padronato nelle chiese delle colonie spagnuole in America. L'imperator Carlo V impetrò del pari l' indulto della nominazione dei vescovi da Adriano VI, in seguito ampliato da Clemente VII e da Paolo III. Il qual Clemente ne fu eziandio largitore al duca di Milano per la sede episcopale di Vigevano. Giulio III concesse simile privilegio a Maria, regina d' Inghilterra, per se e per i suoi successori cattolici. Pio IV ne arricchì Filippo II pelle chiese del Belgio e dei Paesi Bassi. Paolo V fece grazia all'imperatore Ferdinando II di nominare nel primo anno del suo governo a tutti i beneficii vacanti nei feudi dell'impero. E, dopo che ai Re di Polonia non ricusavasi il dritto di presentare in forma di supplicazioni, Clemente XIII estese anche a quel regno l'al-

ternativa per tutti i beneficii fra la Santa Sede e gli ordinarii.

Nè furono di questa sola natura le concessioni delle quali si resero liberali i sommi Pontefici : ma troppo divergeremmo dal cammino se tutte si volessero enumerare. Serva solo ad esempio il Breve di Benedetto XIV al Re di Sardegna, col quale la Sede apostolica lo costituiva suo vicario dei feudi ecclesiastici situati in Piemonte e Monferrato, riservandosi soltanto l' annua contribuzione di scudi duemila in segno di dipendenza; condizione che fu accettata da quel monarca, e ratificata con giuramento solenne in mani del nunzio del Papa.

Or quì è da riflettere che le dette concessioni, privilegi, indulti e grazie apostoliche, riguardando per lo più il favore che usavasi alle persone che ne venivano arricchite, non ebbero che una forma ordinaria, quale, in simili casi, è costume praticarsi dalla Santa Sede. Ma quando abbracciarono più generali interessi, quando trattavasi di assicurare l' esercizio dei dritti della religione, quando modificavano per un' intera nazione alcuni canoni di disciplina, quando era necessario spiegare il dritto, togliere le dissensioni, prevenire i mali, e perciò gli stessi privilegi aver effetto di leggi per obbligare i sudditi all' osservanza, allora presero un carattere più solenne, vestirono una forma pubblica, e si chiamarono *Concordati*. Una succinta analisi

su quelli che ebber luogo fra Nicolò V e Federico III, fra Leone X e Francesco I, i due primi concordati che ricordano gli annali ecclesiastici, e che furono l'esempio ed il tipo degli altri che gli seguirono, mostrerà che non andiamo lontano dal vero.

Le circostanze pertanto che accompagnarono il Concordato di Nicolò V e Federico III presentano degne di rilievo le seguenti particolarità. Riconosciuto per legittimo pontefice Eugenio IV, a fronte dell'antipapa Felice V, nelle diete di Magonza e Francfort, i varii Principi della Germania ottennero dal medesimo Eugenio indulti e privilegi intorno alla collazione dei beneficii, ma in modo provvisorio e fino a nuove disposizioni della Santa Sede. Intanto, sia per la temporanea condizione delle concessioni, sia per nuove insorte discordie e pretese, si avanzarono suppliche al sommo Pontefice successore Nicolò V acciò provvedesse. Ed egli inviò tosto in Germania il cardinale di S. Angelo Giovanni Carvajal, in qualità di Legato, per comporre tutte le differenze, e togliere i motivi di discordia. Ora, fu opera di lui l'accordo che ne seguì coll'imperatore Federico ed altri Principi ecclesiastici e laici di quella nazione; accordo che confermò, spiegò, distinse i già impetrati privilegi, e rese indenni gli altrui dritti sulle elezioni, com'era quello che, per apostoliche facoltà, esercitava il Re di Francia nei paesi conquistati in Germania. E Nicolò V colla Costituzione che incomincia « *Ad sacram Petri*

sedem » lo sanzionò, facendo espressa menzione delle suppliche, che a tal fine gli si erano umiliate, delle cause per le quali vi s' induceva, cioè per consolidare ed accrescere la pace e l' unione fra quelle chiese, per avvincerle sempre più alla prima Cattedra ed alla Chiesa universale, e per aver trovati ragionevoli i punti che si erano concordati : e da ultimo facendo rilevare che tutto partiva dalla sua autorità, molte volte ripetendo *placet nobis*, e che tutte le cose che venivano accordate non erano che permessi, concessioni ed indulti della Sede apostolica, e conferma di quelli altra volta da Eugenio IV liberamente largiti.

Sono però assai più considerevoli le circostanze che riferiscono al concordato di Leone X e Francesco I. In seguito delle gravi e replicate rimostranze dei Sommi Pontefici contro la Prammatica Sanzione di cui si è parlato di sopra, il re Lodovico XI s' indusse ad abrogarla. Ma il parlamento, i prelati della Francia, ed altri del clero non desisterono dall' osservanza della medesima, ricusarono di ricevere un Breve di Sisto IV, furono indocili alle ammonizioni d' Innocenzo VIII e di Giulio II. Può quindi immaginarsi di leggieri qual disordine invadesse le cose ecclesiastiche di quel regno. Elevato finalmente alla Cattedra suprema Leone X, mosse di Francia il re Francesco I, e venuto in Bologna per prestare a quel Pontefice, ad esempio de' cristianissimi suoi maggiori, atti di riverenza e di ossequio, con caldissime istanze lo supplicò,

che, abrogandosi la Prammatica Sanzione, gli fosse permesso proporre in luogo di quella altri progetti di disciplina, che poscia, muniti di apostolica autorità, servissero di norma in tutto il suo reame. Assentì Leone alle preghiere di Francesco, e di comune accordo concertati gli articoli della nuova disciplina, furono sanzionati da quel Vicario di Cristo; e nella costituzione «*Sacro approbante*» ne esprime le cause, quelle cioè della sua premura pella conservazion dell' unione nella santa Chiesa sua Sposa, pel salutare e tranquillo regime de' regni, per la pace e giustizia nei popoli, pella stabilità nei troni di quei Principi che si resero benemeriti della cattolica fede, ed ossequenti alla Sede apostolica, quali amava altresì che per tal via perseverassero nella più fervente divozione verso la medesima: ma esprime egualmente, che quelle sacre ordinazioni son sue; che sono apostoliche concessioni, indulti, privilegi; che dalla sola sua potestà acquistano piena forza, vigore, incommutabilità. Lo che è del pari confessato da quel monarca nell' atto di pubblicazione del Concordato.

Ecco dunque risultare nella maniera la più luminosa da questi solenni monumenti che offre la storia della Chiesa, che i concordati furono promossi dai Principi colla espressa dichiarazione non potere da sè provvedere, disporre, ordinare in cose che eccedevano le lor facoltà, e perciò ricorrevano alla legittima autorità di chi poteva essere il solo giudice e dispensatore: che furono ottenuti con suppliche, non

con pretesa di dritto : che furono sanzionati dai papi, accordando privilegi ed indulti per cagioni assai gravi, segnatamente per conservare l'unità della Chiesa cattolica, quietar le coscienze, beneficar Principi benemeriti : che finalmente i concordati abbracciavano interessi d'interi regni e provincie; che, moderando con rettitudine ciò che spetta al foro esteriore, disponevano nel modo più equo che il ben essere d'una vita passaggiera e fugace non distruggesse il grande ed eterno negozio dell' uomo; che miravano a togliere scandali, dissensioni, turbamenti, non pur tra' fedeli, ma fra gli stessi sovrani : per tutte le quali cose esigevano la solennità, la fermezza, la pubblicazione che dà vigore ad ogni legge.

Soddisfatto, quanto meglio abbiam saputo, all' intendimento di far conoscere l' origine dei concordati, ci sembra esser giunti assai dappresso alla proposta meta.

CAPO IV.

Della natura e carattere essenziale dei Concordati.

Il carattere costitutivo d' un atto solenne, quale si è un concordato, deve ragionevolmente desumersi dalla materia che ne forma la composizione elementale, e dalla qualità delle persone che, secondo il rispettivo principio di loro autorità, vengono a farne essenzial fondamento. Egli è dunque necessario dare dapprima una breve, ma chiara e precisa contezza della materia che suol essere il soggetto ordinario e comune dei concordati, per indi far rilevare in qual senso, e con quali distinti rapporti vi prendan parte il romano Pontefice ed i Principi secolari.

Ed in quanto alla materia, può questa esser considerata in due diverse categorie. La prima concerne tutto ciò che spetta al libero esercizio della cattolica religione, ed a quella facoltà che deve concedersi ad ogni fedele di poter senza ostacoli comunicare colla Sede apostolica, centro dell' unità e verità, e madre e maestra di tutti i credenti. Concerne la libera giurisdizione dei vescovi acciò possano per ogni parte adempire gli obblighi del loro pastoral ministero, ed abbraccia particolarmente il conferire i sagri ordini; conoscere le cause ecclesiastiche, fra le quali espressamente le

matrimoniali; il dritto di punire colle pene canoniche, di visitar le diocesi, adunare i sinodi, dirigere e sorvegliare l'insegnamento, non pur ne' seminarii, ma custodire illibata la purità della fede presso ciascun del suo gregge, fino ad impedire la divulgazione di opere contrarie alla dottrina della Chiesa ed all' innocenza dei costumi, assumendo il secolar governo il dovere di rispettarne il giudizio, ed eseguirne la prescrizione. Concerne la dotazione dei vescovi, dei parrochi, dei capitoli; la libertà dell' erezione di nuovi beneficii; l'esistenza e le dotazioni degli ordini religiosi; la restituzione dei beni ecclesiastici che furono illegittimamente occupati; il dritto della Chiesa di acquistare e possedere, dichiarandosi sacra ed inviolabile la sua proprietà. Concerne finalmente il rispetto dovuto alle cose sante, alle persone sagre, e, meno il caso di assentite eccezioni, il ripristinamento e l'osservanza della disciplina universale della Chiesa cattolica.

La seconda categoria riguarda la circoscrizione delle diocesi o la erezione delle nuove; le nomine dei vescovi attribuite per ispecial privilegio ai Principi o Capitoli, non che la presentazione di soggetti idonei per alcune altre dignità. Riguarda le alternative per la collazione dei beneficii; le riserve a sè fatte dal sommo Pontefice, ovvero la modificazione o restringimento di queste; lo scemamento o condonazione di quella parte di frutti de' beneficii da pagarsi alla Santa Sede, chiamata *le annate*. Ri-

guarda la ratifica di laici padronati, che sarebbero controvertibili; la sanazione delle vendite o distrazioni illecite dei beni ecclesiastici, e passati in potere dei terzi; il permesso che non siano scelte ad alcuni officii ecclesiastici persone che alla potestà civile non siano di gradimento. Riguarda infine alcune regole eccezionali per la cognizione delle cause ecclesiastiche nei rispettivi regni, con che l'appello alla Sede Apostolica sia in ultimo grado; e l'obbligo ingiunto ai vescovi di prestare al proprio Re territoriale il giuramento di fedeltà con una formola espressa.

A questo sostanzialmente si riduce la somma delle materie più ovvie e più importanti che si comprendono nei Concordati, dall'esame delle quali manifestamente apparisce, che la prima categoria abbraccia i doveri de' Principi, la seconda intende a liberalità dei Pontefici. E, che sia così, egli è documento storico che i Concordati vigenti si sono stabiliti in tempi calamitosi per l'autorità della Chiesa e per la sua indipendenza, quando, cioè, era avvenuta la più audace invasione dei dritti del sacro principato, e quando, sovvertito ogni ordine di disciplina, era minacciata assai prossimamente l'unità, la dottrina cattolica, il regno sacerdotale. Era dunque debito dei Principi che ascesero o ritornarono sul trono dopo quella grande procella, che si gloriavano professare la fede di Cristo, e si onoravano del nome di figli della sua Sposa, reintegrarla

nell'esercizio de'suoi dritti e della sua autonomia, confessarne la verità, la giustizia, garantirne nei loro regni il rispetto, l'obbedienza, la securità. Non occorrevano ai vescovi o ad altri del clero tutte quelle disposizioni, mentre per essi erano in tutto vigore i sacri canoni. Occorreva bensì pella potestà civile aggiungere all'obbligazione naturale e religiosa la solennità d'un atto, che facesse pubblicamente noto riconoscersi da lei la necessità che la religione divina, e tutte le sue ordinazioni e precetti fossero liberamente e pienamente professati ed adempiti, e che il supremo suo Capo e Pastore fosse accessibile e comunicasse senza riserva od impedimento con tutto il suo gregge. Da lei confessarsi intangibile e garantirsi l'episcopal giurisdizione, strettamente collegata allo scopo di corrispondere perfettamente alla missione avuta da Cristo. Volersi da lei il pubblico insegnamento delle verità rivelate, e la condanna degli errori che avversassero agli immutabili suoi dogmi. Da lei affermarsi che, se è nella sola ecclesiastica autorità il determinare gli officii e le funzioni spirituali dei ministri della Chiesa, ad essa del pari compete stabilirne il numero, la qualità, ed annettervi un provento proporzionato al bisogno, giacchè è insegnamento apostolico, che alcuno non milita a proprie spese, che chi pianta la vigna ne gusta il frutto, chi pasce il gregge si ciba del latte (1). Da lei rispettarsi i consigli evangelici

(1) S. Paolo, I ad Cor. IX.

e proteggersi coloro che ne fan professione, non solo per l'esempio delle più eroiche virtù che offrono ai popoli, ma per gli ajuti che loro danno colle scienze, colla beneficenza, talora col medesimo personal sagrificio, e pel cangiare che fa quella turba inutile di candidati, che strabocchevolmente eccede il bisogno di qualsivoglia civil professione, in schiera ordinata di combattenti a tutelare e promuovere la morale, la quiete, la pubblica tranquillità. Quindi esser debito di equità naturale ricompensar chi fatica per la pace dei regni (1). E, se si dichiarano immuni ed inalienabili i beni della corona, esserlo molto più quelli votati a Dio e destinati al grande oggetto del culto e della religione, de' quali perciò l'acquisto, possesso e libertà non soffre inceppamento terreno. Da lei finalmente rendersi indubbia testimonianza, che ciò che pria veneravasi con meno di ossequio venerasi poscia con più di sollecitudine, e rendesi per amor di giustizia a ciascuno il suo, perocchè quelle stesse dotazioni delle quali abbiamo parlato, se mai si fecero con fondi pubblici, non veramente a liberalità, ma a compensazione debbono attribuirsi dello spoglio violento dalla Chiesa sofferto.

Posto ciò, non può impugnarsi senza offesa della ragione e del buon senso, che la prima categoria delle materie dei concordati riguarda i doveri dei Principi

(1) S. Tommaso, lec. I. in epist. ad Rom., c. 13.

verso la Chiesa; doveri che così premevano la loro coscienza da sospingerli i primi a chiedere ed affrettare quelle salutari provvidenze che in fatto ridondavano a lor vantaggio ed onore.

Ora analizziamo la seconda categoria. E primieramente il compartire la Chiesa in diocesi, l'unione di queste o con eguale principalità, o con soggezione di una all'altra, ovvero con perfetta incorporazione, come altresì l'erezione delle nuove, essendo cosa strettamente connessa col culto divino e col bene spirituale dei fedeli, è dritto e potestà del solo romano Pontefice (1). Può il sovrano territoriale esporre i motivi pei quali desidera qualcuna delle specificate misure; ma il giudizio della utilità, della convenienza è riservato al Pastore supremo, cui anche spetta derogare al gius comune che assegna ad ogni chiesa il suo rettore. Ed in vero la circoscrizione, divisione ed erezione delle diocesi sempre richiede una Bolla pontificia, ossia un atto libero e solenne della suprema potestà ecclesiastica che induca obbligazione.

Inoltre, se furon gli Apostoli che elessero i loro successori, perchè ad essi da Cristo fu dato il potere di perpetuare il sacerdozio nella sua Chiesa, e di conoscere ed ordinare chi da Dio era chiamato a quel sublime ministero, riunita dopo la loro morte la pienezza dell'apostolica autorità nel successore di

(1) Van Espen, p. 2, tit. 29, cap. 1, num. 18.

S. Pietro, in lui ancora si trasfuse il dritto totale delle elezioni (1). Il delegare dunque ad un laico la semplice facoltà di presentare alla canonica istituzione un soggetto degno ed idoneo non può essere che effetto di apostolico privilegio, in forza del quale resta abilitato e fatto capace d'una tale elezione, come per speciale mandato. E così la intese e confessò anche ai nostri giorni De Radowitz, dicendo nel parlamento di Francfort (2) « se si lascia ai rappresentanti della Chiesa il dritto di governarsi da per se stessi, nulla vieta che si conceda allo Stato l'esercizio di taluni dritti, per esempio la nomina dei ministri, il qual dritto gli competerà *non in forza del dritto episcopale, ma in conseguenza d'un mandato.* »

Havvi dippiù. Il romano Pontefice ha un'eminente facoltà di disporre di tutti i beneficii ecclesiastici (3), la quale non può essergli nè tolta, nè ristretta, non pure dalla potestà civile, ma nemmeno da alcun Concilio. È dunque in virtù di siffatto potere che riserva assolutamente a se il conferirne alcuni. Lo che, mentre conferma l'esercizio della sua potestà sopra tutte le diocesi, e la conservazione del suo dritto universale d'amministrazione, giova mirabilmente a mantener viva la comunicazione

(1) Can. *Omnes*, distin. 22.
(2) Tornata del 28 Agosto 1848.
(3) Cap. Licet de Præb. et dignitat. in 6°.

de' chierici colla prima Sede, e la dipendenza da lei delle chiese filiali, come altre volte ha giovato a rimuovere gli invalsi abusi, ed a liberare gli ordinarii collatori dalla perniciosa influenza del laico potere (1). Ma il restringere questo dritto è tutto effetto della di lui condiscendenza e liberalità. Tale è egualmente la modificazione e condonazione delle annate, quali egli esige col più giusto titolo, e che non servono soltanto alle spese dell' universal governo della cristianità, ma per conservare la memoria della origine delle chiese minori, per rimunerare i meritevoli, per sollevare i poveri, per sovvenire ancora i medesimi Principi ne' loro bisogni (2).

In quanto poi alle appellazioni, se egli è certo che in taluni casi era lecito dall' infima potestà giudiziaria provocare agli istessi Imperatori, omesso l' ordinario superior tribunale (3), con tanta maggior ragione può farsi ricorso immediato al padre e giudice supremo di tutti i fedeli. Non fu perciò che onorare di speciali prerogative le metropolitane di alcuni regni, quando egli a queste accordò che il loro giudizio non fosse deviato.

Finalmente le sanazioni, le ratifiche, le conces-

(1) Giovanni a Chokier, Sulle regole della cancell., reg. 8; Pietro Aliacense de eccles. Concil. gen., tom. II, part. 2, cap. 1.

(2) Card. Pallavicino, Istor. del Conc. di Trento, lib. II, cap. 8.

(3) L. un. C. Quando Imperator, Authent. habita C. ne filius pro patre.

sioni non sono che grazie e favori della sua pienissima autorità, e non è che segnalata dimostrazione di paterno buon volere avvincere col sacro giuramento il potere e l'influenza dell'episcopato a cooperare per la stabilità e conservazione delle rispettive dinastie sugli aviti lor troni.

Come dunque i Concordati, in rapporto ai Principi, non sono che atti pubblici e scritti del riconoscimento della indipendenza della autorità della Chiesa, dello svincolo de' legami che la inceppavano, delle promesse di adempimento dei doveri che hanno verso di lei, e dei limiti determinati di quella protezione che da lor l' è dovuta; così, in riguardo al sommo Pontefice, non sono che indulti, privilegi, delegazioni, mandati in lor favore intorno a materie ecclesiastiche, leggi di particolar disciplina per alcuni reami, sanazioni per quiete e tranquillità di coscienze, tratti in somma di condiscendenza amorevole, conducente a produrre l'amichevole accordo e la necessaria unione fra i due poteri.

E quì sembrerebbe dimostrata la vera natura ed il carattere essenziale dei Concordati. Non è però che dalla sola materia che comprendono, e dalle persone cui riferiscono, abbiano cotali atti a desumere la morale caratteristica che loro è propria e distintiva. Dessa si appoggia eziandio ad altri principii; e sarà pur bene toccarli di volo per indi più facilmente scevrarli dalle false note che loro si vogliono attribuire.

« A ciascuna nazione, dice Vattel, si appartiene il giudicare di ciò che la sua coscienza da essa esige, di ciò che ad essa conviene; quindi anche esaminare e decidere, se possa rendere qualche officio ad un' altra senza mancare a quelli che deve a se stessa. Dunque in tutti i casi, in cui ad essa appartiene questo giudizio, non può un' altra costringerla ad operare in un modo piuttostochè in un altro, senza offendere la di lei libertà. » L' applicazione adunque di questi comuni teoremi di pubblico dritto servirà a confermare validamente l' essenzial carattere che abbiamo riconosciuto e difeso dei Concordati.

Noi abbiam detto che la Chiesa è una società religiosa, retta e governata da una autorità conservatrice, assoluta, distinta ed indipendente da ogni terrena potestà; laonde tutto ciò che appartiene ad una nazione qualunque per interessi semplicemente temporali non può non appartenere eminentemente ad una vera e legittima società religiosa per interessi sommi e della massima rilevanza. Dunque alla di lei autorità spetta il giudizio di ciò che le conviene o non conviene; giudizio esclusivo e preferibile a quello di qualunque altro, tanto perchè indipendente e superiore, quanto perchè assistita continuamente dalla luce del celeste suo autore, e diretta al di là d' ogni industria umana da una special provvidenza. Dunque a questa autorità spetta l' esaminare e decidere se possa, e fin dove, accordare ad un' altra una parte delle sue nobilissime prerogative, senza

mancare a ciò che deve a se stessa, ossia senza mettere ostacoli all' adempimento della sua alta missione, e senza dissipare il sacro deposito che l'è stato supernalmente affidato. Dunque la potestà civile, che ha un fine puramente naturale, che adopra mezzi proporzionati al suo scopo, che non s'identifica punto colla potestà della Chiesa, che anzi deve a questa obbedire per ottenere anch' essa il soprannaturale suo fine, la potestà civile, dicevasi, non può mai costringere l'autorità ecclesiastica ad operare in un modo piuttosto che in un altro, cioè a sua voglia e beneplacito.

Che, se sono queste conseguenze logiche dei detti principii, dovrà eziandio dedursene che un Concordato fra la Santa Sede ed una civile sovranità, essendo derivato da un giudizio privativo della suprema autorità della Chiesa sulla sua convenienza, essendo accompagnato dalla decisione della medesima sulla inalterabilità de' sacri suoi dritti, anche nel far parte ad altrui delle sue prerogative; essendo essa che ne stabilisce i casi, l'estensione, la durata; essendo indipendente ed immune da coazione della potestà civile, non è veramente, nè può mai definirsi un trattato internazionale, una convenzione sinallagmatica, un vero e comune contratto: ma resta sempre un atto solenne di natura sua propria, col quale il supremo Gerarca, mentre rivendica la sua autonomia, le glorie, il trionfo della religione di cui è capo, dà a qualche Principe laico, o eccle-

siastico inferiore, un privilegio, un indulto, un mandato, una concessione; ovvero forma, decreta, sanziona, per alcun reame, leggi di particolar disciplina. Se poi talora i Concordati hanno per iscopo il provvedere alla indennità della fede e dei costumi pei cattolici, che vivono in regioni eterodosse, o pure tendono a diffondere fra le nazioni idolatre la celeste dottrina, non perciò cangian natura, o ne resta la sostanza alterata. Nuove, per avventura, riusciranno tali proposizioni, ma noi non ci peritiamo dal dimostrarle verissime.

I trattati internazionali sono patti e convenzioni reciproche, che si concludono fra nazioni diverse, ed a nome e per bene di esse dalle supreme rispettive potestà civili, e con le quali si perfezionano i doveri e gli officii di umanità e di beneficenza, imposti loro dalla natura, e si stabiliscono cose che servono alla temporale felicità dei popoli. Difatti coteste convenzioni non concernono che la pace (interna tranquillità), o la guerra (esterna difesa), o il commercio (reciproca libertà di traffico e di materiali interessi). Ora, in tutto questo, cosa vi è di comune e di applicabile ai Concordati? Il cattolicismo è una grande, unica, particolare associazione, diretta e governata da un' autorità essenzialmente sola, necessariamente indipendente. Tutte le nazioni che professano la fede da quella insegnata, e tutti gli individui cattolici, che vivono in mezzo ad eterodossi, si fondono indistintamente in questa

grande società, e tutti riconoscono ed obbediscono il loro unico capo. Quando dunque trattasi d' interessi religiosi, scomparisce per essa ogni rapporto fra nazione e nazione, scomparisce l' esistenza di differenti supreme potestà, e perciò non può esservi trattato internazionale, poichè si ridurrebbe a convenzione fra il capo e le membra, o pure ad un patto della società con se medesima.

Nè queste teorie perdon forza e ragione quando si trattasse con potentato acattolico per gli interessi religiosi de' suoi sudditi ortodossi : perciocchè sempre mancherebbe la materia, qual soggetto proporzionato delle pubbliche federazioni, ed inoltre, se allora non esiste in fatto per parte del sovrano l' attual dipendenza dall' autorità della Chiesa, vige però in lui un indeclinabile dovere di protezione alla credenza, ai dogmi, al culto di que' suoi sudditi, i quali, formando una società religiosa, han tutti i dritti che la natura accorda ad ogni società, e quindi è in obbligo di lasciar libero alla di lei sacra autorità l'insegnamento, le ordinazioni, i beni, la disciplina ed il giudizio delle materie di sua competenza. Chi dunque ha un dovere imposto dalla natura verso chi a tutta ragione può richiederne l'adempimento, quale si è il capo della Chiesa cattolica, non si trova più in faccia a questa in egual condizione, ed anche per lui scomparisce l'entità di potere e di supremazia.

Similmente, se il concordato avvenisse con un sovrano infedele, non perciò cambierebbe il suo ca-

rattere costitutivo. Avvegnachè, essendo l'idolatria per se stessa assurda ed irragionevole, nessuna società, nessun individuo può essere costretto dalla civile autorità a durarvi. Il correre al raggio di quel lume che fa risplendere alla mente umana le somme e più interessanti verità è un dritto che la legislazione sociale deve lasciare ad ognuno libero ed intatto. Laonde colui che, penetrato dall' obbligo d'indagare il vero, resta scosso dal lampo della luce divina e dalla voce di quella autorità che con ineluttabili argomenti e con stupendi prodigii gli mostra la verità delle sue dottrine ed i precetti di Dio, non può essere per nessuna ragione rattenuto dall' ascriversi volontariamente alla società cristiana. Dunque un sovrano infedele che accorda al Capo della cristianità la libertà di predicare nella sua nazione idolatra il vangelo, che concede ai suoi sudditi la libertà di abbracciarlo, adempie un dovere che gli indetta natura, effettua il perfezionamento della sua società, ma non conclude un trattato internazionale (1).

Noi non seguiremo sempre questa triplice distinzione, poichè non ci occupiamo che dei casi ordinarii e di più comune evenienza. Ma, tutto ciò presupposto, torniamo a ripetere che, se lo scopo dei trattati, delle alleanze, delle confederazioni delle società civili abbraccia interessi naturali, la mate-

(1) V. P. Tapparelli, Saggio teoret. di dritto naturale, Dissert. 5.

riale conservazione degli Stati, il godimento dei prodotti d' un industria più operosa o d' un suolo più ferace, interessi che possono venire in collisione ed ammettono il più ed il meno, nulla di tutto questo interviene nei concordati. Imperocchè, essendo il primo e sommo interesse della cristianità cattolica la sua religione, mercè cui esiste, e senza cui non potrebbe conservarsi, questa religione, ch' è la stessa per tutti, non soffre distinzioni o scemamento. Che, se alcune volte il di lei supremo Gerarca, il giudice esclusivo di ciò che costituisce la vera felicità della cattolica associazione, attempera alle circostanze, ai particolari bisogni, o più veramente alla debolezza de' suoi soggetti que' mezzi che non sono assolutamente invariabili per conseguire il bene infinito, è questo un' officio inerente alla sua sovranità, nell' esercizio della quale ella deve guidarsi da sè, non essendovi potere umano che possa dirigerla o modificarne le azioni.

Quì forse ci si vorrà opporre, che, avendo noi ammessa una sostanzial distinzione fra la potestà ecclesiastica e la potestà civile, e dovendo ciascuna provvedere alla sua società secondo il differente suo fine, possono i materiali mezzi che son comuni ad entrambe offrir collisioni, ed esigere un accordo, un trattato che non lascerebbe di essere internazionale. Svanisce però la difficoltà quando voglia riflettersi che, per vestire tale accordo della supposta divisa, dovrebbe necessariamente intercedere fra potestà

supreme, la cui supremazia fosse eguale fra loro in quanto all' entità ed all' oggetto cui riferisce. Ora è innegabile che una di esse, cioè la civile, n' è destituita in quanto a cose religiose, nè può giudicare della giustizia, della convenienza, della limitazione dei patti, nè può prescriverli, imporli, obbligar l'altra ad ammetterli. Del pari un trattato internazionale riguarda interessi dello stesso ordine, della medesima natura, e che hanno un identico fine : ma tutto ciò non avviene quando si discorre d' interessi che, benchè materiali, hanno uno scopo religioso e sopranaturale; dovendo allora cedere il ben caduco all' eterno, dovendo coordinarsi il primo alla immarcescibile felicità, non vi è più bilancia terrena che pesi e scomparta a modo umano le reciproche utilità delle nazioni : dunque mancano le basi costitutive de' trattati internazionali.

La parte pertanto che in simili accordi prende la potestà civile è propriamente quella di esporre le differenze, i bisogni, il modo che sembrale più opportuno da provvedere, non già dettar patti e condizioni. La parte che vi prende l' ecclesiatica potestà è quella che nasce dalla coscienza di dover perfezionare la società in ordine al fine essenziale dell' uomo; di poter obbligare a cooperarvi la potestà civile in qualunque persona essa risieda, sia che questa le sia soggetta individualmente per fede e suddita come membro dell' unica e grande società cristiana; sia che dalla natura l' è imposto il debito

o di proteggere una società legittima, o di far diffondere quel vero che conduce l' uomo al beato suo fine. E qualora la sagra autorità accoglie con paterno trasporto le preghiere, le suppliche che al bene s' indirizzano de' proprii figliuoli, ne misura il merito, ne pesa l' importanza, e tanto concede quanto estima accordare, non fa che corrispondere ai dettami di quella carità divina di cui Cristo la costituì maestra ed erede. Come dunque un padre benevolo s' induce talvolta per nobili e giusti motivi a rimettere alquanto della paterna autorità sui figliuoli, dar loro facoltà che sarebbero sue proprie, dimetter debiti da essi contratti, e largire altre simili beneficenze, sebbene dall' altra parte promettan quelli rispetto, obbedienza ed amore; e pure a nessuno è mai caduto in pensiero chiamar tali atti *trattati interfamiliari*; così non potran mai definirsi trattati internazionali quegli atti che contengono il riconoscimento dei dritti della Chiesa, le regole di esterior disciplina, gli indulti, i privilegi, i favori, che il Capo supremo della cristianità accorda ai reggitori delle nazioni.

Dimostrato quanto vadan lungi dal vero coloro che ai Concordati le note attribuiscono d' internazionali federazioni, vediamo se mai le competano quelle di convenzioni sinallagmatiche. A chiunque è istruito nei principii di giurisprudenza è conto bastantemente che tali contratti sono presi nel senso più rigoroso, che nascono da scambievoli dritti, e producono obbligazioni reciproche, e che richie-

dono una perfetta egualità, come, a cagion d'esempio, la compra-vendita, la società, e simili. Ora esaminiamo se tali caratteristiche siano applicabili e concorrano nei Concordati.

Ella è massima di naturale giustizia, che ogni obbligazione corrisponde a qualche dritto; nessun diritto, nessuna obbligazione. Dunque un trattato fra chi nulla deve e chi nulla ha dritto di avere non può far nascere reciproche obbligazioni. Che la Chiesa nulla debba della sua esterior giurisdizione e delle sue prerogative alla potestà civile; che questa nulla abbia diritto a pretendere di tutto ciò dal potere sacerdotale, lo abbiam già provato : dunque il Concordato non è una convenzione sinallagmatica. Aggiungete : i veri e proprii contratti, dicono i più dotti giuristi, non riguardano che le cose le quali sono in commercio. Ma gli atti moltiplici dell' esterior giurisdizione della Chiesa, come sono la convocazione dei concilii, le leggi, i giudizii, i ministri, i suoi possedimenti, le pene, la venerazione, le immunità dovute alla gerarchia ed all' esercizio della sovranità ecclesiastica, non sono materie da cadere in commercio; dunque non possono esser mai soggetto di sinallagmatiche contrattazioni. Nè a sostenere, che nei Concordati concorra una perfetta egualità, per indi dedurne la reciproca obbligazione, giova allegare da parte della potestà civile i vantaggi spirituali che ne provengono ai sudditi, i servigi prestati alla Chiesa dai Principi contraenti,

l'assicurazione all'autorità sacerdotale del libero esercizio di tutti gli altri suoi dritti. Questo è un confondere le cause moventi al concedere colla sostanziale correspettività che esige il contratto; correspettività che nel caso non presenta punto eguaglianza, mentre troppo è grande la differenza che passa fra le due potestà, nè può ammettersi ragionevolmente per prezzo, per valore, per compenso ciò che dall'autorità civile è in ogni tempo e circostanza dovuto. Altronde, per parte dell'autorità ecclesiastica, il concedere senza ragioni preponderanti non sarebbe da sagace dispensatrice.

Dirassi però: ma come mai si vuol escludere ogni idea di contratto, se contratto è chiamato dalle medesime due potestà negli atti solenni che costituiscono il Concordato? Dopo una confessione così manifesta degli stessi interessati, non dovrà ritenersi almeno per un patto di ragion pubblica? Lo potrà, rispondiamo; ma con una modalità che reclama nel tema il vero ed il giusto.

Anche Dio, il Signore supremo d'ogni creatura, il legislatore sovrano di tutte le genti, stabilì un patto coll'uomo, a monumento del quale, ed a ricordo perenne di sì grande alleanza, pose fra le nubi l'iride della pace (1). E pure chi ardirebbe asserire essere stata quella una federazione di contraenti, in cui dall'una parte e dall'altra si fossero

(1) Genes., cap. 19; Pet. Rebussi in Concord. Leon. X.

scambievolmente determinate le condizioni del patto ? L'uomo, da Dio interamente dipendente, avrebbe osato d'imporgli gli articoli dell'alleanza ? Non mai. Non fu dunque quel patto che una semplice *promessa* fatta da Dio ai mortali; ed a promessa pienamente risponde la voce ebraica *berit*, che esprime quella divina alleanza. Promessa però che, in quanto all'uomo, raddoppiava i nodi della servitù che doveva al suo signore, e lo avvinceva con nuove catene alla sua obbedienza ed al suo amore.

Ora da questo maraviglioso modello è a desumersi il moral carattere e la natura del patto dei concordati. Essi contengono, stabiliscono, sanzionano leggi canoniche eccezionali per alcune diocesi, o per alcuni reami; leggi che spettano all'ordine sopranaturale, e si fondano nell'autorità del vecchio e del nuovo Testamento (1): leggi che per obbligare devono partire dal libero e pieno potere del sommo Pontefice (2); leggi dunque che non possono formar materia delle comuni convenzioni. I concordati contengono del pari, definiscono, e determinano i limiti di quella protezione e difesa che debbono i Principi alla religione, e da loro domanda la Chiesa; protezione che deve il sovrano esercitare non per supremazia, ma per debito di ministero, al quale perciò è stato principalmente costituito da Dio: protezione da dimostrarsi

(1) Innoc. III, cap. Qualiter de accusat.
(2) Cap. Eccles. de Constitution.

non con erigersi in giudice, ma coll' essere fedel esecutore delle ordinazioni del Capo della cristianità, del maestro universal dei credenti : protezione e difesa doverosa, che deve essere animata dal sentimento, specialmente nei sovrani cattolici, che uno, il quale crede non potersi ottenere il bene infinito fuori del cattolicismo, deve usare ogni arte onesta perchè il popolo che governa ne conservi lo spirito, o ne acquisti la fede, ne rispetti i misteri, ne osservi le leggi e le discipline : protezione in somma che, lungi dall' accordare alcun dritto di dettar patti ed imporre condizioni, si risolve interamente in filiale obbedienza ; la qual verità faceva dichiarare dallo stesso Francesco I, in occasione del Concordato con Leone X, che i Re non stabiliscono se non quello che alla loro potestà si appartiene, ma non sono che protettori, custodi, conservatori ed esecutori di ciò che la Chiesa insegna e comanda.

Laonde, escluso tutto ciò qual materia suscettibile di contrattazioni, non rimane come soggetto capace di patti dall' un lato, cioè dalla potestà ecclesiastica, che la promessa di mantenere quello che ha conceduto; dall' altro lato, cioè dalla potestà civile, che la promessa di adempiere i proprii doveri, e di usar fedelmente di ciò che l' è stato accordato. E tutto questo, segnato e scritto nelle pubbliche tavole dei concordati, dimostra in qual senso possono anche chiamarsi patti, e come dalle promesse divine ricevano il tipo e la somiglianza.

Molto saviamente quindi, e con grande filosofia osservarono Lorenzo Nicolarts, (1) confermandolo col sentimento della S. Rota (2), Giorgio Branden (3), poggiato all' autorità del Puteo (4), ed il dottissimo Card. de Luca (5), che i concordati sono privilegi ed indulti, quali si adornano dell' apparenza di contratti, *habent aliquam vim pacti, speciem contractus*, ne hanno una certa forza e valore, ma quasi per provare una prudente e lodevole propensione a concedere, onde fomentare la scambievole unione, ed alimentare la concordia delle volontà per render gli uomini eternamente felici. Al qual concetto par che risponda adeguatamente il nome di concordato, preferito a quelli di alleanza, federazioni, contratti, per esprimere con verità un trattato di suo genere, tendente a dimostrare un pienissimo accordo negli interessi altissimi della religione, e che forse Omero avrebbe chiamato *Harmonias*.

(1) Praxis beneficiaria ex Concordatis Germaniæ, tit. 3, d. 3, § 6.

(2) Lodiensis Canonicatus, 15 mart. 1610.

(3) Super Concordatis etc., quæst. 9, n° 5.

(4) Decis. 47.

(5) Miscellan. Disc. 1, n° 6.

CAPO V.

Della forza dei Concordati.

Nella legge di grazia, dice il Crisostomo, il Signore volle abbassare gli animi dei regnanti ed inalzare gli animi dei sacerdoti, riempiendoli di coraggio e valore, affinchè il mondo intendesse che il governo e la superiorità delle umane azioni, massimamente se concernano il bene dello spirito, risiede nel principe ecclesiastico più che nel secolare (1). L'umano orgoglio però non abbraccia facilmente l'umiltà del vangelo : e, come altra volta l'emulazione, l' invidia, la cupidigia de' beni ecclesiastici , l' insofferenza di freno e di sagge ammonizioni , l' errore, l' odio perfino contro la religione mossero guerra ai dritti ed attentarono all' indipendenza della Chiesa, così queste ree passioni, vestite di diverso ammanto, ardiscono ora turbare quella pace, quella unione e quel riposo ch' era derivato alla Chiesa dai concordati. Ma non più si accampa il dritto di tutela, non più si allegano fatti in sostegno , non più si grida all' abuso : invece si proclama l' inefficacia e lo scioglimento di quelli, pel cambiamento che han sofferto le leggi

(1) Homel. contra gentil. prop. fin.

fondamentali di qualche nazione. Misero appiglio! debole scudo della incredulità!

Sia pure che per una legittima istituzione possa un popolo legare l' esercizio d'ell' autorità civile, e circoscriverne l' arbitrio : cangerà forse questo fatto i rapporti sociali colla vera religione? Se questa è il primo, il più grande interesse dell' uomo, una nazione, che con leggi fondamentali assicura i suoi più cari interessi, deve innanzi tutto mettere al coperto dell' arbitrio e della prepotenza quel tesoro che tanto apprezza : e, conscia a se stessa che, in quanto a religione, come rivelata da Dio e data a custodire a distinta e special potestà, deve tenerne per infallibile ogni dottrina, per autorevole ogni comando, per non-manchevole ogni promessa, e pena a chi non ne accetti le parole, e non ne adempia i precetti, l' eterna sventura; questa nazione, dicevasi, nell' ordinare le facoltà del civile potere deve necessariamente negargli quella che essa stessa non ha sulle cose sagre.

Ella è dunque conseguenza legittima, che i cambiamenti delle leggi fondamentali civili lasciano intatti ed in pieno vigore i concordati che han per oggetto cose concernenti l' esercizio della religione. E quando il bene, la gloria, l' onore di lei esigessero qualche lecita modificazione e riforma, il far ciò non sarà mai attributo e competenza della laica potestà istituita in forza di leggi fondamentali. È celebre la Decretale d' Innocenzo III (1) con cui

(1) Cap. Eccles. de Constit.

dichiara che, sebbene dai laici si stabilisca alcuna cosa che riguardi il comodo ed il favor della Chiesa, pure non sarà mai di alcun valore, ove non vi concorra l' approvazione della suprema autorità ecclesiastica. Tanto più dunque quando si tratta di mutazioni in ordine alla giurisdizione ed alla disciplina.

Che se non fosse discaro di riportar l' attenzione sulla materia dei concordati che concerne i doveri della civil potestà, della quale si trattò nel precedente capo, si avrà altra gravissima prova per confermare non mai potere a lei competere il derogarvi. Conciosiachè, fermo il principio che ogni dovere suppone un dritto in chi esige l' osservanza di quello, sarebbe necessario distruggere il dritto della Chiesa per la sua indipendenza e pel libero esercizio della sua autorità in tutto ciò che riguarda la religione, per indi esentare la potestà civile dal debito di rispettarla. Ed una obbligazione, che nasce dalla propria ed immutabile condizione dell' uomo socievole, non è in facoltà della civile autorità reggitrice il dichiararla disciolta. Che anzi i privilegi stessi, i favori, le distinzioni accordate in qualunque modo dai principi alla Chiesa sono per se medesimi irrevocabili (1) : dacchè allora è un figlio che dona alla madre; è un suddito spirituale che allora dà al suo superiore, al suo Capo supremo, ed accettato una

(1) Schmalzgr., De præb. et dignitat., num. 273.

volta il dono il solo donatario acquista il privativo giudizio dell' alienabilità, nè più rimane presso il principe donatore. Di fatti egli è nel medesimo ordine sociale che fra gli uomini abbian luogo doni, favori, e particolari distinzioni come effetto di gratitudine per ricevuti beneficii, o di stima per merito, o di pietà per soccorso all' altrui bisogno, o finalmente di alti riguardi per cause di maggiore rilievo; e questi doni e favori sono per se stessi irrevocabili, perchè chi dona trasferisce ad altri il dominio che aveva della cosa donata, nè perciò resta leso il dritto di alcuno, perchè chi legittimamente dona è egli il primo a spogliarsi di ciò che ha donato. Ora ciò che è lecito a ciascun privato non può non esserlo al principe che abbia pieno ed assoluto potere, e che, agendo in nome dello Stato che regge, lega per ciò stesso tutta la nazione a rispettare il suo fatto. Quando dunque un sovrano, mosso dal nobilissimo fine di promuovere la venerazione, la stima, l' ossequio verso la religione e le cose che le appartengono o la riguardano, ha concesso alla Chiesa privilegi, distinzioni, favori, egli ha compito con un tale atto, ha consumato in una volta la più perfetta donazione, e chi l' ha ricevuta, nell' acquistarne nel tempo stesso il trasferito dominio, n' è divenuto il padrone e l' ha resa irrevocabile. E ciò tanto più quando i favori, benchè spontanei, ebbero a motivo la speranza d' una protezione più sicura, d' una norma più certa, d' una difesa più inoppugnabile,

vantaggi tutti confermati dall' esperienza. Lo che specialmente apparisce in quelle volontarie dedizioni, e in quell' arrendersi e soggettarsi alla immediata potestà e tutela della Chiesa e del suo visibile Capo, di tanti corpi morali, e private società fatte colla scienza, coll' annuenza, col plauso de' medesimi Principi; come, a cagion d' esempio, osserva Van-Espen, essere avvenuto di molte pubbliche università di diverse regioni, che sottoposero il lor regime al romano Pontefice, e da cui riportarono esimii privilegi e si elevarono al più grande e più durevole splendore (1).

La cosa però procede diversamente, ed è regolata da altri principii quando trattasi degli indulti e delle grazie accordate dal sommo Gerarca.- È vero che i romani Pontefici, gelosi della fedeltà alle loro sagre promesse, si sono sempre gloriati della più esatta osservanza delle medesime. Ne fa prova Clemente VIII, che all' imperatore Rodolfo II chiaramente manifestava i suoi sentimenti sulla inviolabilità del Concordato germanico. Lo dimostra la dichiarazione di Paolo V, non essere stata sua volontà derogare a quel Concordato. Lo conferma Urbano VIII, scrivendo del tenore medesimo al suo Nunzio presso l' Imperatore Ferdinando II (2). Lo attesta la condotta di Pio VII verso Napoleone, cui

(1) Jur. eccles. univers., tom. III, tit. 12.

(2) La Croix, De benefic. eccles., num. 519.

mostravasi pronto a mantenere le sue concessioni, quando egli mandasse ad effetto ciò che nel Concordato aveva convenuto e promesso (1). Pur non ostante può darsi il caso in cui al supremo Gerarca sia lecito il derogarvi. Siccome il fine dei Concordati è, in ultima analisi, la tutela della religione di Cristo, così quanto in essi si accorda dalla ecclesiastica autorità è naturalmente legato alla condizione « che non richiegga altrimenti il bene comune della Chiesa. »

Allorchè dunque si verificasse, per sopravvenute circostanze, non più adeguare le concessioni il fine inteso, egli, per la pienezza della sua potestà, è nel dritto di apporvi la mano e recarvi mutazione. Non già che tutti gli articoli dei Concordati siano soggetti a deroga e cambiamento, chè tali certamente non sono quei che riguardano i dritti irrevocabilmente acquisiti dai terzi. Ma quando trattasi di potestà vicaria, di mandato, di delegazioni concedute per mezzo di privilegi e d'indulti, in questo caso il sommo Pontefice che gli accorda non lascia, nè può lasciare quella inalienabile supremazia che Dio gli ha affidato su tutta la Chiesa. Si osservi in fatti, che, se la potestà ecclesiastica ha concesso alla potestà civile il privilegio di presentare idoneo soggetto ad un maggior beneficio vacante, ne ha riser-

(1) Lettera ad Eugenio Napoleone del 4 luglio 1807; nella cit. collezione de' documenti, tom. II, p. 190.

vato a sè, e non poteva altrimenti, la canonica istituzione: se ha annuito alla circoscrizione delle diocesi in qualche stato, ha riservato alla sua autorità sanzionarne l'eseguimento mercè Bolla apostolica. Dunque, in virtù di questa supremazia, a lei sola compete il dritto di modificare e di sciogliere i Concordati: essa soltanto ne ha la legittima giurisdizione. Considera perciò giustamente Pey (1) che, quando si tratta di privilegi, l'autorità che li comunica conserva sempre, riguardo a quelli, la superiorità di giurisdizione; ad essa sola appartiene d'interpretarli, modificarli, eziandio revocarli. La potestà privilegiata si trova sempre sotto questo rapporto subordinata all'autorità concedente; nè può usar dell' indulto che a forma e nei limiti da questa prescritti. Nei casi di opposizione chi esercita un dritto per privilegio deve cedere a chi lo esercita per sovranità, perchè il privilegio accordato non ha privato il concedente del dritto eminente che aveva. Aggiunge il Suarez (2), che i privilegi, quando sono perpetui, rivestono eziandio il carattere di leggi; per lo che immutarle, abrogarle è del potere del solo legislatore. Quindi è che, rimanendo alla sola ecclesiastica autorità il dritto d'apportarvi per giuste cause, ed in caso di necessità, variazioni e riforme, ovvero annullarli, la potestà civile, sia

(1) Anonim., Autorità delle due Potestà.

(2) De legib., lib. VIII, cap. 1.

perchè giudice incompetente, sia perchè inferiore e dipendente dalla prima in ciò che concerne la religione, come non può uscire dai limiti delle ottenute grazie e privilegi, così gli oltrepasserebbe temerariamente ove si arrogasse il potere di estenderli, di cambiarli o distruggerli.

E forse non sarebbe questa la circostanza in cui la potestà concedente avrebbe pieno dritto di revocare i dati privilegi ed indulti? Essa, nell' accordarli, non si è mai spogliata di quel dominio eminente, conferitole dal suo divino Istitutore, in virtù del quale può e deve far servire le persone e le cose, che compongono e spettano alla società cristiana, al fine sublime di conseguire l' eterna felicità. Quando dunque, per parte del privilegiato, si verificasse abuso ed eccesso; quando non in edificazione, ma in distruzione si servisse degli indulti; quando gli estendesse arbitrariamente e con ingiustizia, alcuno non sarà per negare avere l' ecclesiastica autorità giustissima, gravissima, urgentissima causa di revocarli, come il mezzo necessario a provvedere al comun bene spirituale di quella parte di cristianità, a cui danno, in caso diverso, l' abuso andrebbe a riverberare.

E tutto ciò si sostiene anche a fronte delle solenni promesse, e dei patti o specie di patti interceduti: perciocchè qualunque lega, federazione, alleanza è soggetta ad esser disciolta per tutte quelle cause per cui cessano le convenzioni. Ora, se

si annovera dai giurisconsulti fra queste cause la perfidia eziandio d'un contraente; se nel caso è ammessa la massima « frangenti fidem non est servanda fides », qual maggior perfidia, qual fede più rotta, in chi, abusandosi della condiscendenza, della liberalità, de' favori fatti per amor di concordia, li disconosce, vi contraviene, li disprezza, gli infrange? Ond'è che un tal procedere mette giustamente e legittimamente la suprema ecclesiastica autorità, cui spetta ordinare i mezzi al proprio fine, nella necessità morale di rientrare con tutta la maestà del suo conservato decoro nel libero esercizio di quella pienissima giurisdizione, cui fa sempre eco e sostegno la forza dei credenti, avvinti da una medesima fede, da una stessa legislazione, da una rispettata disciplina, da un comune religioso interesse.

CONCLUSIONE.

Sarebbe un non vedere i raggi del sole in un meriggio il più sereno non riconoscere come sforzo della irreligione e della empietà l' attacco continuato all' autorità della Chiesa, alla quale non vorrebbe lasciarsi che un simulacro di potestà per indi diffondere impunemente l' errore e, se fosse possibile, farne crollar l' edificio. È perciò un effetto di questo sforzo maligno l' alterazione che si promuove dei rapporti fra il potere ecclesiastico e il civile, la confusion de' principii più assentiti coll' errore, le artificiose querele, e gli assalti inaspettati che le si danno. Ma ad un vero cattolico, ad un figlio divoto ed obbediente della sua madre e maestra la Chiesa, deve bastare a schermirsi dal prender parte in questa guerra la persuasione del dovere di sentirla con lei, ed esser tenace delle sue dottrine. I di lei insegnamenti, per lo più richiesti e provocati dai medesimi Principi e magistrati civili, ne confermano la giustezza e l' autorità, ed escludono in questi ogni dritto nelle cose sagre. E, quando al peso dell' autorità si unisce la forza della ragione, il non convincersi è stolidezza o protervia.

A noi è sembrato nel presente lavoro aver lumeggiato a fior d' evidenza l' argomento che ci pro-

ponemmo a trattare. Speriam dunque di raggiungere lo scopo, quello cioè di persuadere alcuni nuovi pubblicisti quanto vadano lontani dal vero, e quanto sia facile di scorgere nelle loro teorie uno studio inviperito, ma inefficace, per inceppare, anzi per annientare la sacra autonomia della Chiesa.

Che, se ciò nemmen basta, sarà sempre per essi motivo di confusione e vergogna il sentimento cattolico che prevale in tutti i fedeli. La costanza dell' episcopato, i tributi di lode che gli rendono i cristiani d'ogni nazione, l' oracolo del Vaticano che ne proclama la virtù e l' animo invitto, sono e saran sempre argomenti irrepugnabili della loro impotenza. Gli aderenti ed i proseliti, che fingon d' avere, non durano oltre al durare delle loro passioni : e se, al dire del Nazianzeno (1), l' autorità della Chiesa è come l' anima nel corpo civile della società, essi, che voglion sottrarsene , non rimarranno che cadaveri illagrimati.

(1) Orat. 17.

FINE.

INDICE.